



I QUADERNI DEL DISTRETTO

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

GUIDA ALLA NORMATIVA SU:

Cittadini Italiani residenti
all'estero iscritti all'A.I.R.E.

Lavoratori distaccati all'estero

Cittadini Comunitari

Cittadini Stranieri



A cura di

Mirco SANTACATERINA

Resp. Attività Amministrativa dei Distretti
Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"

I QUADERNI DEL DISTRETTO

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

GUIDA ALLA NORMATIVA SU:

Cittadini Italiani residenti
all'estero iscritti all'A.I.R.E.

Lavoratori distaccati all'estero

Cittadini Comunitari

Cittadini Stranieri

A cura di

Mirco SANTACATERINA

Resp. Attività Amministrativa dei Distretti

Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"

Sommario

Sommario	1
Prefazione	9
Ringraziamenti	13
Premessa	15
1. Macro tipologie di utenti provenienti dall'estero	17
2. Cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'estero (A.I.R.E.)	19
2.1. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune al di fuori della Regione del Veneto	20
2.2. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune della Regione del Veneto	22
2.3. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. - estensione del diritto all'assistenza.....	23
3. Lavoratori distaccati all'estero	25
3.1. Personale religioso che svolge attività lavorativa all'estero	26
4. Stranieri	27
4.1. Stranieri: definizione	27
4.2. Tipologie per motivo del soggiorno	28

4.2.1. Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo (massimo tre mesi), nel nostro Paese	28
4.2.2. Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo, nel nostro Paese per svolgervi una attività lavorativa stagionale.....	30
4.2.3. Comunitari e Stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per lunghi periodi	30
5. Normativa di riferimento	33
5.1. Fonti normative e regolamentari dell'Unione Europea e nazionali.....	33
5.2. Direttive ministeriali.....	34
5.3. Circolari ministeriali e/o regionali	35
6. La nuova disciplina dei cittadini comunitari e dei loro familiari	41
6.1. Diritto di ingresso.....	42
6.2. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.....	43
6.3. L'iscrizione anagrafica dei comunitari	44
6.3.1. Le definizioni.....	45
6.4. Soggiorno superiore a 3 mesi - obbligo di iscrizione anagrafica	47
6.4.1. Iscrizione all'anagrafe di stranieri regolarmente soggiornanti in base alla vecchia normativa.....	48
6.4.2. Comunitari in possesso di titolo di soggiorno che scade dopo l'11 aprile 2007	48
6.4.3. Il lavoratore stagionale	49
6.4.4. Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi	49
6.4.5. La fase transitoria	50
6.4.6. Formalità amministrative - l'iscrizione anagrafica.....	52
6.4.6.1. L'iscrizione per attività lavorativa	53

6.4.6.2. Le risorse economiche.....	55
6.4.6.3. La copertura dei rischi sanitari	57
6.4.7. Gli attestati.....	58
6.4.7.1. Il regime fiscale	58
6.4.8. Iscrizione anagrafica dei familiari comunitari	60
6.4.9. I familiari di cittadini italiani.....	60
6.4.9.1. Cittadino comunitario genitore di figlio con cittadinanza italiana	61
6.4.10. Iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari	62
6.4.11. Iscrizione di comunitario a carico di cittadino extracomunitario	64
6.4.12. Conservazione del diritto di soggiorno.....	65
6.4.13. Il diritto di soggiorno permanente.....	70
6.4.13.1. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.....	71
6.4.13.2. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea	73
6.4.13.3. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro	73
6.4.14. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.....	74
6.5. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.....	74
6.5.1. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.....	75
6.5.2. Contenzioso - Ricorsi	77
6.6. Categorie particolari.....	77
6.7. Diritto all'Assistenza Sanitaria	78
6.7.1. Soggiorni fino a tre mesi	78
6.7.2. Soggiorno superiore a tre mesi	78

6.7.3. Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia.....	79
7. La disciplina dei cittadini extracomunitari.....	83
7.1. Ingresso nel territorio dello Stato.....	83
7.1.1. Rilascio dei visti di ingresso.....	84
7.1.2. Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito.....	86
7.1.3. Diniego del visto d'ingresso.....	87
7.1.4. Respingimento alla frontiera.....	87
7.2. Regolarità del soggiorno.....	88
7.2.1. Permesso di soggiorno elettronico.....	89
7.2.2. Rinnovo del permesso di soggiorno.....	91
7.2.3. Richiesta di rilascio o rinnovo del Permesso di Soggiorno presentando il Kit agli Uffici postali abilitati.....	91
7.2.4. Nuova procedura di inoltro delle domande di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).....	93
7.2.4.1. Presentazione delle domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).....	93
7.3. Iscrizione anagrafica dello straniero.....	94
7.4. Obbligo di conferma della dimora abituale.....	99
7.5. Rapporti con la pubblica amministrazione.....	99
7.6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.....	100
7.7. Minori in attesa di adozione.....	101
7.8. Discendenti da avo italiano.....	102
7.9. Cittadini stranieri detenuti.....	103
7.10. Riconoscimento dello status di rifugiato.....	104
7.11. Diritto all'assistenza sanitaria.....	109
7.11.1. Iscrizione obbligatoria.....	109

7.11.1.1. Svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato od autonomo o iscrizione nelle liste di collocamento.....	110
7.11.1.2. Validità temporale dell'iscrizione.....	111
7.11.1.3. Valore ricognitivo del diritto dell'iscrizione al SSN	114
7.11.1.4. Familiari a carico	114
7.11.1.5. Iscrizione al SSN dei figli	115
7.11.1.6. Studente familiare a carico.....	116
7.11.1.7. Nuovi nati figli di genitori regolarmente soggiornanti	116
7.11.1.8. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dello straniero in possesso del Permesso di Soggiorno per richiesta di asilo	117
7.11.1.9. Permessi di soggiorno rilasciati in base agli artt. 18, 19, 20, 31 e 32 del T.U. 286/98.....	118
7.11.1.10. Casi particolari.....	126
7.11.1.10.1. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno.....	126
7.11.1.10.2. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato.....	128
7.11.1.10.3. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare....	132
7.11.1.10.4. Procedura di rilascio dei permessi di soggiorno. Sperimentazione dell'Agenda elettronica degli appuntamenti	137
7.11.1.10.5. Stranieri soggiornanti per "residenza elettiva" titolari di pensione italiana.....	139
7.11.1.10.6. Stranieri soggiornanti per "attività sportiva"	139
7.11.1.10.7. Stranieri soggiornanti per "motivi religiosi"	139
7.11.1.10.8. Cittadini della Confederazione elvetica con permesso di soggiorno per "residenza elettiva" e titolari di una pensione elvetica (ASV)	140
7.11.1.11. Cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.....	140

7.11.1.12. Individuazione dell'azienda U.L.SS. competente.....	141
7.11.2. Iscrizione volontaria o facoltativa	143
7.11.2.1. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca	145
7.11.2.2. Ingresso e soggiorno per volontariato	148
7.11.2.3. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionali.....	151
7.11.2.4. Casi particolari.....	152
7.11.2.4.1. Stranieri soggiornanti per "motivi di giustizia"	152
7.11.3. Non iscritti al S.S.N.	152
7.11.4. Irregolari.....	152
7.11.5. Irregolari privi di risorse economiche sufficienti (indigenti).....	153
7.11.6. Divieto di segnalazione degli irregolari.....	154
7.11.7. Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura	154
7.11.7.1. DGR 981 del 11.04.2003.....	155
7.11.8. Programmi Solidaristici di Accoglienza Temporanea (PSAT)	156
7.12. Stranieri extracomunitari e l'assistenza sanitaria all'estero ...	158
7.12.1. Modalità e percorso di richiesta di autorizzazione alle cure all'estero.....	159
7.12.2. Cosa fare in caso di parere negativo.....	160
7.13. Carta di soggiorno/ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.....	161
8. Acquisto della Cittadinanza italiana	165
8.1. Diritti collegati alla cittadinanza	167
8.2. Procedimento di acquisto della cittadinanza italiana	168
8.2.1. Presentazione della domanda.....	168
8.2.2. Istruttoria	169
8.2.3. Definizione del procedimento.....	169
8.2.4. Comunicazioni e notificazioni.....	170
8.2.5. Giuramento.....	170

8.3. Norme sulla cittadinanza: evoluzione di alcune linee interpretative	171
8.4. Acquisto della Cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia	172
8.5. Rinuncia alla cittadinanza.....	175
9. Status di Apolide.....	177
10. Breve glossario degli atti normativi.....	181

Prefazione

Il nostro Paese è interessato da processi di cambiamento in relazione al suo ordinamento ed alla sua forma istituzionale. L'appartenenza all'Unione Europea ha rappresentato, ad esempio, un momento evolutivo molto importante, comportando l'applicabilità diretta della normativa comunitaria e/o il riadeguamento del nostro ordinamento, secondo regole comuni e condivise ormai dell'intera comunità continentale.

In particolare, il trattato dell'Unione Europea ha sancito l'importante ed innovativo, almeno per il nostro ordinamento, principio della sussidiarietà. È questo un concetto bivalente, inteso sia come spostamento del momento decisionale ed erogativo dei servizi di pubblico interesse all'ente più vicino alla comunità destinataria (sussidiarietà verticale), sia come affermazione del principio che all'erogazione di servizi e di prestazioni al cittadino possano concorrere operatori pubblici e privati, in particolare del terzo settore (sussidiarietà orizzontale). L'affermarsi di questi principi ha indotto, peraltro, importanti modifiche al quadro istituzionale interno, sfociando nella revisione del titolo V della Costituzione.

Ne è seguita una lenta ma costante evoluzione del modello politico-amministrativo verso un sempre più spiccato federalismo, realizzato in primis attraverso la ridefinizione delle competenze dello Stato centrale, delle Regioni e degli Enti locali, completando quel processo di regionalizzazione avviato formalmente negli anni '70 ma mai compiutamente affermatosi.

Rilevanti innovazioni hanno interessato anche la tutela della salute in riferimento all'attribuzione delle competenze. La tutela della salute appare oggi tra le materie a competenza concorrente o ripartita: allo Stato spetta la definizione dei principi fondamentali e della normativa generale di settore nonché, tra l'altro, dei livelli essenziali di assistenza; alle Regioni spetta il compito della definizione della normativa di attuazione, con sempre più ampi margini di discrezionalità ed autonomia decisionale.

In un quadro istituzionale così complesso a noi, professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, ognuno per il proprio livello di responsabilità (normativo/decisionale, direzionale, tecnico gestionale e clinico) è demandato il compito di dare concreta attuazione al diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, della tutela della Salute.

Peraltro l'OMS introduce un nuovo concetto di Salute che va oltre la semplice assenza di malattia, assumendo l'accezione più ampia di Salute intesa come benessere psico-fisico generale: particolare attenzione viene quindi posta su tutte quelle condizioni socio-economiche-ambientali che finiscono per influenzare il livello di benessere della persona e della comunità (cosiddetti "determinanti della salute"). Si comprende allora come questa nuova visione richieda una forte integrazione tra sociale e sanitario, soprattutto in relazione alle attuali evoluzioni della società (processi di invecchiamento, nuove forme di precarietà, mutamenti della struttura familiare, ecc.).

Altresì è certo che un siffatto sistema richieda di porre attenzione alla sostenibilità del sistema, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sociale e professionale. Ed in particolare la "conoscenza/informazione" diventa un elemento competitivo dal momento che la risorsa umana rappresenta il perno del miglioramento della qualità del sistema: la qualificazione dei servizi offerti richiede pertanto la qualificazione di tutte le professionalità che in essi operano e, conseguentemente, un forte investimento in formazione ed aggiornamento.

Al contempo è necessario che l'agire dell'Ente Pubblico appaia il più trasparente possibile in un ambiente in continuo cambiamento, rendendosi intellegibile anche e soprattutto ai cittadini.

La formazione e l'aggiornamento continuo del personale unito alla necessità di trasparenza dell'azione amministrativa impongono, dunque, l'individuazione di idonei strumenti che consentano di guidare da un lato gli operatori nella individuazione delle risposte corrette e dall'altro di orientare l'utenza e di accrescerne la consapevolezza sui propri diritti, nonché sui limiti imposti dalla norma alla domanda individuale di servizi.

Proprio in linea con le esigenze sopra citate e rispondendo all'orientamento aziendale di ampliare la comunicazione e l'informazione sia a livello interno che a livello esterno, si è sviluppato questo manuale in tema di applicazione della normativa in materia di immigrazione in riferimento all'ambito dell'assistenza sanitaria. Detto manuale, che vorrebbe essere il primo di una serie per il Distretto, viene ad assumere una duplice valenza: di strumento per la formazione interna dei propri operatori, di strumento divulgativo per l'informazione dei cittadini.

Passione e competenza, frutto di anni di esperienza, rendono questo lavoro una documentazione preziosa messa a disposizione dei professionisti ed operatori della sanità, degli Enti Locali, delle Associazioni ed Organizzazioni rappresentative della società e della comunità, nonché di qualsiasi cittadino che intenda approfondire le proprie conoscenze sui temi trattati.

Riconoscendone, dunque, il valore e l'utilità, si è ritenuto opportuno garantirne ampia fruibilità, pubblicandolo anche in versione scaricabile dal sito internet aziendale www.ulss4.veneto.it.

Il Direttore Generale dell'U.L.SS. n. 4
Dott. Domenico MANTOAN

Ringraziamenti

Per consentire ai servizi amministrativi territoriali di lavorare al meglio, dal punto di vista organizzativo e gestionale, si rende necessaria una continua e costante informazione, unita alla necessità di una efficace formazione del personale sui temi di interesse del distretto.

Fondamentale risulta inoltre anche la possibilità del confronto “tra pari” con i colleghi che nelle altre aziende U.L.SS. della nostra Regione ricoprono il mio stesso ruolo. Un grazie va quindi a tutti i colleghi delle altre U.L.SS., che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto ed il loro contributo e perché no, a volte anche le loro critiche.

Un ringraziamento particolare va ai Servizi regionali, che hanno saputo cogliere la necessità di creare un coordinamento regionale sulle materie oggetto della presente guida, coinvolgendo i professionisti più qualificati e rappresentativi della nostra regione.

In ordine voglio quindi ricordare Adriano DE THOMAS ed Enrica PELLIZZARI, che hanno concluso a fine 2007 la loro lunga e proficua attività lavorativa e che si godranno ora il meritato riposo. Sono contento per loro ma so che mi mancherà il supporto della loro esperienza professionale ed umana.

Una menzione spetta alle colleghe con le quali dovrò condividere ancora un discreto pezzo di strada: Patrizia MELLA, Alessia CERPELLONI, Paola CANCELLIER.

Un ringraziamento particolare va al dott. Paolo FASANO del Comune di Ravenna, curatore della “Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari”, per la cortese collaborazione in tema di nuove norme sui comunitari.

Voglio infine ringraziare tutti i vari colleghi che a diverso titolo hanno collaborato, collaborano e collaboreranno con me.

Quelli del passato e del presente sono molti, pertanto non li citerò uno ad uno, ma loro sanno a chi mi riferisco.

Premessa

Il lavoro di front office rappresenta forse la più impegnativa attività amministrativa all'interno delle Aziende Socio Sanitarie. In particolare è mia personale convinzione che agli operatori amministrativi dei Distretti Socio Sanitari sia richiesto, all'interno dell'Azienda U.L.SS., un elevato livello di specializzazione, su materie, perlopiù, in continuo mutamento ed aggiornamento.

L'attività amministrativa dei Distretti Socio Sanitari riveste, dunque, un livello di responsabilità e un'importanza strategiche per una corretta gestione dell'intera filiera sanitaria e con riferimento particolare e specifico per l'attività delle Aziende U.L.SS. Per rendersi conto di questo aspetto, spesso non considerato e comunque quasi sempre sottovalutato, si pensi soltanto che al rilascio di una tessera sanitaria saranno poi collegate tutte le spese relative alle prestazioni fruite dal titolare.

Ben si possono comprendere, quindi, le ricadute, anche economiche, che derivano da una corretta gestione del front line e dalla puntuale individuazione e definizione dei concreti diritti delle persone. Inoltre, data la complessità delle normative da applicare, l'attività di sportello si è andata caratterizzando nel tempo, come attività che travalica la semplice verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'assistenza, trasformandosi in molti casi in vera e propria consulenza a favore dell'istante, con tutto il carico di tensione emotiva e psicologica che questo comporta.

La presente "Guida" è quindi rivolta *in primis* agli operatori amministrativi dei Distretti Socio Sanitari, ad ogni altro operatore e/o professionista che a qualsiasi titolo si trovi ad erogare servizi e prestazioni ad utenti provenienti dall'estero ed appartenenti ad una delle categorie oggetto del presente lavoro, nonché a tutte le persone che a titolo personale intendano approfondire le proprie conoscenze sulla materia.

Le materie sono trattate ad un livello di base che non richiede una preparazione specifica. Tuttavia per una più efficace e completa comprensione degli

argomenti e per un loro inquadramento all'interno della più vasta problematica relativa all'Assistenza Sanitaria nel nostro Paese, appare opportuno un approfondimento attraverso la lettura della normativa (fonti normative e regolamentari, ordinanze/direttive ministeriali e circolari ministeriali e regionali) citata nella sezione "normativa di riferimento".

In relazione al quadro socio-economico di riferimento, che vede oggi nella nostra Regione l'affermarsi di processi di delocalizzazione delle imprese, con una aumentata internazionalizzazione delle stesse, e a fronte dell'importante intervento legislativo della Regione del Veneto in materia di diritto all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., con ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune della nostra Regione, ho ritenuto di dover trattare anche le casistiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) unitamente a quella dei lavoratori distaccati all'estero, in quanto tali casistiche hanno assunto o vanno assumendo un rilievo sempre maggiore.

A quasi un anno dalla sua entrata in vigore la nuova normativa relativa all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini comunitari, superata la fase di avvio, si va ora stabilizzando. È invece previsto a breve un intervento per la modifica del T.U. 286/98 come modificato dalla Legge Bossi-Fini relativa all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini extracomunitari. La parte relativa agli stranieri dovrà quindi essere aggiornata ed adeguata alle nuove normative.

Come evidenziato, trattandosi di una materia magmatica, in continua evoluzione, appare opportuno chiarire che il presente testo risulta aggiornato al mese di maggio 2008.

Sperando di aver fatto cosa gradita ed utile per i colleghi realizzando questo "zibaldone", ad uso pratico del personale di front-line, frutto della concreta esperienza di anni di attività presso i servizi amministrativi distrettuali, approfittando per augurare a tutti un buon lavoro.

Mirco SANTACATERINA

1. Macro tipologie di utenti provenienti dall'estero

All'interno del più ampio aggregato formato dagli utenti provenienti dall'estero, in relazione al loro diritto all'assistenza sanitaria nel nostro Paese, si possono individuare in realtà almeno cinque diverse macro tipologie di soggetti:

Cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

Cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e che risultano iscritti nell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero e loro familiari.

Cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) nella Regione del Veneto

Cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e che risultano iscritti nell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero, aventi ultima residenza italiana, prima dell'espatrio, in un Comune appartenente alla Regione del Veneto.

Lavoratori distaccati all'estero

Lavoratori occupati all'estero alle dipendenze di Aziende italiane o straniere aventi la sede legale nel nostro Paese e con versamento degli emolumenti e degli oneri previdenziali ed assistenziali in Italia.

Cittadini comunitari

Cittadini con cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

Stranieri Extracomunitari

Cittadini con cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

2. Cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'estero (A.I.R.E.)

L'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), la cui disciplina si rinvia nella L. 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", si sostanzia in un elenco anagrafico mantenuto presso ogni comune italiano e presso il Ministero dell'Interno, nel quale sono inseriti tutti i cittadini italiani che si recano all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi, con l'esclusione dei dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Più precisamente l'art. 2, co. 1 della legge sull'A.I.R.E. prevede che vengano iscritti nella suddetta anagrafe, i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero, le persone nate all'estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita, le persone che hanno acquisito la cittadinanza all'estero, le persone la cui esistenza, come cittadini italiani all'estero, sia stata giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'A.I.R.E.

2.1. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune al di fuori della Regione del Veneto

Ai cittadini italiani residenti all'estero, ed iscritti all'A.I.R.E., titolari di pensione italiana¹ corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato², certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, in base al D.M. 1 febbraio 1996, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata, valida nel ns. Paese, per le suddette prestazioni sanitarie.

I cittadini italiani iscritti A.I.R.E. residenti in Stati UE, SEE e in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono avere con sé la tessera sanitaria europea - TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio della stessa tessera rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati.

Qualora il cittadino italiano sia sprovvisto della tessera sanitaria europea o, per qualsiasi ragione non sia stato possibile utilizzare il certificato sostitutivo della tessera, è previsto il diritto al rimborso, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, delle spese sanitarie sostenute in proprio sulla base delle tariffe dello Stato membro di temporaneo soggiorno (Italia) (art. 34, pgr. 1, Reg. CEE 574/72).

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni le U.L.SS. dopo aver accertato l'identità personale del richiedente ed il possesso di uno dei requisiti so-

¹ La qualità di pensionato deve risultare dall'esibizione del Libretto di pensione rilasciato dall'Ente italiano erogatore le prestazioni previdenziali.

² La qualità di emigrato, come si evince chiaramente dalla suddetta normativa, deve risultare da una dichiarazione degli Uffici consolari italiani, territorialmente competenti in base alla circoscrizione di residenza dell'emigrato.

pra indicati, deve acquisire una dichiarazione dello stesso, attestante l'inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie fruito in virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza.

L'assistenza sanitaria è limitata alle prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di novanta giorni nell'anno solare. In detta disposizione vengono ad essere ricomprese tutte le prestazioni erogate, tramite il pronto soccorso di una struttura ospedaliera, sia in via ambulatoriale che in sede di ricovero.

Le prestazioni possono essere concesse per un periodo massimo continuativo di novanta giorni, ovvero erogate in più periodi che comunque non devono superare globalmente i novanta giorni nell'anno solare.

I novanta giorni vanno intesi con riferimento alla fruibilità di prestazioni ospedaliere, anche attraverso l'accesso al pronto soccorso per un massimo di novanta giorni (anche frazionabili) e non vanno viceversa riferiti ad un arco temporale di copertura assistenziale che decorre dall'ingresso in Italia.

Al fine di verificare il suddetto limite temporale è necessario che, all'atto della richiesta delle prestazioni, venga acquisita dichiarazione dell'interessato su eventuali periodi di assistenza già fruiti presso altre U.L.SS., dichiarazione suscettibile di controlli.

In caso di superamento di tale limite le prestazioni stesse saranno erogate agli interessati con il conseguente addebito delle tariffe previste dal Vigente Tariffario Unico Regionale.

Con il termine dell'anno solare viene a cessare il periodo di copertura assicurativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche se non esaurito, e l'eventuale prosieguo delle cure va computato nei novanta giorni dell'anno successivo.

2.2. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune della Regione del Veneto

Con propria Deliberazione n. 242 del 4 febbraio 2005 la Giunta Regionale del Veneto ha dato attuazione alle norme previste nell'art. 43 della L.R. n. 1/2004 che, in relazione alla tutela sanitaria ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. con ultima residenza italiana in un comune del Veneto, in temporaneo soggiorno sul territorio Veneto, assicura e garantisce la stessa partecipazione e tutela ordinariamente garantite agli altri cittadini veneti residenti.

Va chiarito che la normativa regionale si applica esclusivamente a favore dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto.

Ciò significa che la normativa regionale non si applica a favore dei familiari:

- figli nati all'estero, anche se iscritti all'A.I.R.E. nel Comune di ultima residenza del genitore;
- coniuge straniero con matrimonio celebrato all'estero o nel nostro Paese; se gli stessi non hanno avuto la residenza in un Comune della Regione del Veneto.

La tutela sanitaria ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto, in temporaneo soggiorno sul territorio veneto, si sostanzia in un livello di assistenza aggiuntivo regionale, da monitorare annualmente per numero di tessere AIRE rilasciate e per costi sopportati.

Le Aziende U.L.SS. del Veneto, di temporaneo soggiorno, rilasceranno la Tessera Sanitaria, ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. che su autocertificazione dichiarino di aver avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e che si trovino in temporaneo soggiorno sul territorio della nostra Regione. La tessera avrà validità per il periodo di soggiorno nell'anno solare (cioè comunque con scadenza al 31.12 dell'anno in corso) riportato nella dichiarazione,

con obbligo per l'interessato di comunicare l'eventuale interruzione anticipata del soggiorno. Nei confronti dell'Azienda U.L.SS. che ha emesso la tessera avverrà l'addebito ai fini della compensazione della mobilità sanitaria intra ed extraregionale.

Il rilascio della Tessera Sanitaria è comunque subordinato al riscontro che il cittadino Veneto A.I.R.E.:

- non abbia titolo all'assistenza nel territorio italiano a carico di Istituzioni estere, in base ai Regolamenti Comunitari o a Convenzioni bilaterali per la sicurezza sociale;
- non sia coperto per i rischi sanitari e per gli infortuni da polizza assicurativa privata valida in Italia;
- abbia coperture assistenziali garantite da tali Istituzioni o dalle compagnie assicurative che risultino inferiori ai Livelli di assistenza garantiti ai residenti nella Regione Veneto.

2.3. Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. - estensione del diritto all'assistenza

I Cittadini Italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.:

- sia che siano iscritti presso un comune al di fuori della Regione;
- sia che abbiano avuto l'ultima residenza prima dell'espatrio in un Comune della Regione Veneto;

hanno diritto all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

Non hanno invece diritto all'assistenza all'estero a carico del nostro Paese e pertanto non hanno diritto all'emissione della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3. Lavoratori distaccati all'estero

Diversa è la condizione del lavoratore distaccato all'estero che deve essere nettamente distinta da quella del cittadino iscritto all'A.I.R.E.

Ai lavoratori distaccati all'estero, in quanto regolarmente assicurati presso il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618, in caso di rientro temporaneo in Italia, spetta l'assistenza sanitaria da parte dell'Unità Sanitaria Locale di temporanea dimora a condizioni di parità di diritti con il cittadino italiano residente.

Si riassumono di seguito le disposizioni che disciplinano l'assistenza a tale categoria di persone:

1. hanno diritto all'assistenza sanitaria all'estero i lavoratori individuati dall'art. 2, del D.P.R. 618/80; tale categoria è stata ampliata per comprendere tutti i lavoratori che pur non mantenendo la residenza anagrafica sul territorio nazionale, abbiano un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dalla legislazione italiana per lo svolgimento della propria attività all'estero;
2. tali lavoratori, quand'anche conservino la residenza anagrafica e l'iscrizione all'Unità Sanitaria Locale, vengono sospesi dall'elenco degli assistibili in carico al Medico di Medicina Generale (MMG), in quanto beneficiari dell'assistenza sanitaria all'estero a carico del Ministero della Salute.
Tale sospensione non estingue peraltro la posizione assicurativa presso il SSN;
3. ai sensi dell'art. 12, del D.P.R. 618/80 da parte dell'USL di iscrizione di dimora temporanea deve essere garantita, a detti lavoratori, in caso di temporaneo rientro in Italia, l'assistenza sanitaria a parità di condizioni con il cittadino residente;
4. l'erogazione delle prestazioni per le quali è necessaria la prescrizione del MMG deve essere risolta attraverso lo strumento della visita occasionale,

di cui al vigente accordo collettivo nazionale della medicina generale, che consente al medico convenzionato l'utilizzo per la prescrizione di prestazioni a favore di detti lavoratori dei modulari in uso presso l'USL;

5. il lavoratore deve procedere al pagamento di tale visita occasionale sulla base delle tariffe vigenti e può richiederne successivamente il rimborso all'USL di iscrizione di temporanea dimora.

3.1. Personale religioso che svolge attività lavorativa all'estero

Tra i beneficiari dell'assistenza sanitaria all'estero di cui al punto a), l'art. 2 del sopra richiamato D.P.R. 618/80, enuclea i "ministri del culto cattolico e di altri culti, che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi".

Le sopra evidenziate figure di assistiti si possono far rientrare nella categorie dei lavoratori distaccati qualora esercitino il loro ministero all'estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della diocesi.

Pertanto a fini dell'estensione alla predetta categoria dell'assistenza sanitaria in Italia, in caso di rientro temporaneo, è sufficiente che la Diocesi attesti, per ciascun sacerdote, se il servizio prestato avviene alle sopra richiamate condizioni, dichiarate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.). L'I.C.S.C., infatti, alla stregua di un qualsiasi datore di lavoro, corrisponde ai sensi dell'art. 24, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, una remunerazione equiparata, ai sensi dell'art. 25, della stessa Legge 222/85 e dell'art. 17, del D.P.R. 17 febbraio 1987 n. 33, al reddito da lavoro dipendente. L'I.C.S.C. opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Negli altri casi rimangono valide le disposizioni previste per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.

4. Stranieri

4.1. Stranieri: definizione

Nel linguaggio e nel senso comune definiamo e consideriamo stranieri tutte le persone che non sono in possesso della cittadinanza italiana.

Tuttavia giuridicamente ciò non risulta corretto a seguito dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, della quale fanno parte oltre al nostro Paese anche: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (Olanda), Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Si è creata ed è andata affermandosi, a seguito della creazione di una comunità e di un senso di appartenenza che travalica i confini delle singole nazioni, una nuova idea di "cittadinanza europea" che accomuna e ricomprende tutti i cittadini dei Paesi Membri dell'U.E. I cittadini comunitari pertanto non possono essere definiti stranieri.

A norma del D.Lgs. n. 286/1998 sono considerati "Stranieri" i cittadini extracomunitari e gli apolidi.

Possiamo oggi distinguere quindi varie "categorie" di cittadini "stranieri":

- cittadini comunitari e loro familiari comunitari;
- cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari;
- cittadini extracomunitari;
- apolidi.

4.2. Tipologie per motivo del soggiorno

Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo, nel nostro Paese (per turismo, per affari, ecc.)

- provenienti da Paesi appartenenti alla U.E.;
- provenienti da Paesi con cui l'Italia ha in corso Convenzioni per l'assistenza Sanitaria;
- provenienti da paesi non convenzionati.

Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo, nel nostro Paese per svolgervi una attività lavorativa stagionale

Comunitari e Stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per lunghi periodi

- per svolgervi una attività lavorativa;
- per risiedervi.

4.2.1. Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo (massimo tre mesi), nel nostro Paese

I cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità (D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/CE, in materia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari).

Le recenti innovazioni normative hanno eliminato l'obbligo della richiesta del permesso di soggiorno anche per gli extracomunitari che intendano soggiornare nel nostro Paese per visite, affari, turismo e studio per un periodo non superiore ai tre mesi (Legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio").

In relazione all'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri che soggiornano temporaneamente nel nostro Paese e provenienti da Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), dalla Svizzera e dalla Repubblica di San Marino o da Paesi con cui l'Italia ha in corso Convenzioni bilaterali per l'assistenza malattia ed infortunio si applicano:

- i regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72, se appartenenti alla U.E.³;
- la normativa di cui al D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 se lavoratori distaccati all'estero;
- gli accordi bilaterali di reciprocità nei casi in cui esista specifico accordo bilaterale per l'assistenza sanitaria⁴.

³ Il Regolamento (CE) N. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 estende le disposizioni dei citati Regolamenti ai cittadini di paesi terzi - extracomunitari purché regolarmente soggiornanti in uno dei Paesi della U.E. ed aventi diritto all'assistenza sanitaria, secondo la legislazione di quel Paese. Inoltre a decorrere dal 1° giugno 2002 si applicano le stesse disposizioni contenute nei Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 anche ai cittadini appartenenti alla Confederazione Svizzera.

⁴ L'Italia ha accordi bilaterali in tema di assistenza sanitaria, documentabili con i relativi modelli previsti dagli accordi e limitatamente alle categorie di cittadini indicate, con i seguenti Stati:

Argentina: mod. I/RA1 - solo pensionati, e relativi familiari a carico (tutti i settori);

Australia: mod. I/AUS - tutti i cittadini italiani ed australiani per un periodo massimo di sei mesi

Brasile: mod. I/B2 - solo lavoratori e pensionati, e familiari a carico, del settore privato;

Capoverde: mod. 111 - solo lavoratori italiani e capoverdini (tutti i settori);

San Marino: mod. I/SMAR8 - tutte le persone assicurate al SSN, cioè tutti i residenti a prescindere dalla loro cittadinanza;

Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia-Erzegovina): mod. OBR 7 - solo lavoratori pensionati, e rispettivi familiari a carico, del settore privato;

Croazia: mod. 111 - tutti i cittadini italiani e croati;

Gli stranieri provenienti da Paesi non convenzionati dovranno invece assicurarsi contro i rischi malattia ed infortunio.

4.2.2. Comunitari e Stranieri che soggiornano temporaneamente, per un breve periodo, nel nostro Paese per svolgervi una attività lavorativa stagionale

Nei confronti dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea o degli stranieri extracomunitari, che entrano nel territorio nazionale per svolgervi una regolare attività di lavoro stagionale, viene garantita l'assistenza sanitaria per il periodo di durata del contratto di lavoro o del relativo permesso di soggiorno rilasciato per "Lavoro stagionale".

4.2.3. Comunitari e Stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per lunghi periodi

Nei confronti dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e degli stranieri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea in materia di ingresso e soggiorno si applicano:

- il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/CE, in materia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari, compresi i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché i familiari di cittadino italiano;
- il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: T.U. recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, salvi i casi di familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadino italiano come sopra evidenziato.

Principato Monaco: mod. I/MC8 - cittadini italiani e monegaschi;

Tunisia: mod. ITN/11 - solo lavoratori tunisini, e familiari a carico, occupati in Italia.

Tali normative unitamente alle relative disposizioni attuative definiscono anche gli aspetti relativi al diritto all'assistenza sanitaria come di seguito evidenziato.

5. Normativa di riferimento

Appare opportuno cercare di fornire i riferimenti delle principali disposizioni vigenti in tema di ingresso e soggiorno nel nostro Paese, al fine di consentire al lettore di procedere ad ogni approfondimento che ritenga utile e che gli consenta di farsi un quadro più preciso sulla tematica.

Per comodità di lettura le disposizioni vengono riportate suddivise secondo la gerarchia delle fonti ed in ordine cronologico.

In calce al testo si è ritenuto utile riportare un breve glossario al fine di consentire al lettore, privo di una specifica preparazione giuridica, di orientarsi tra le varie tipologie di atti normativi. Si rinvia pertanto a tale parte del testo per ogni approfondimento sul tema.

5.1. Fonti normative e regolamentari dell'Unione Europea e nazionali

- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: T.U. recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394: Regolamento di attuazione del T.U. 286/1998.
- Legge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
- Direttiva n. 2003/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
- Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394".

- D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 140 - Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
- D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/CE, in materia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari.
- D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 3 - Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
- L. 28 maggio 2007 n. 68 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
- D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 - Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
- D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 - Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
- Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

5.2. Direttive ministeriali

- Direttiva del Ministro dell'Interno n. 749 di prot. del 23 febbraio 2007 riguardante "diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato.

- Direttiva congiunta Ministro dell'Interno e Ministro delle Politiche per la Famiglia riguardante l'abolizione della richiesta di soggiorno per i minori adottati o affidati a scopo di adozione.
- Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 17272/7 del 28 marzo 2008 - Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età.

5.3. Circolari ministeriali e/o regionali

- Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
- Circolare Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria - Disposizioni applicative regionali su "Stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN" particolarmente su "Stranieri temporaneamente presenti non in regola con le norme d'ingresso, in condizioni di indigenza".
- Nota della Regione Veneto n. 13000/20251/50.01 del 26 giugno 2001 Ulteriori istruzioni in materia di assistenza sanitaria agli stranieri in Italia di cui all'art. 34 (Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN) e dell'art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN) del D.Lgs. n. 286/98.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 553 del 9 febbraio 2007 Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell'Unione europea: Romania e Bulgaria.

- TELEFAX Regione del Veneto n. 80811/50.07.01.01 di prot. del 12 febbraio 2007 Allargamento dell'Unione Europea alla Romania e Bulgaria.
- Circolare del Ministero della Salute n. DG RUERI/P/2559/1.3.b del 13 febbraio 2007 Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria.
- TELEFAX Regione del Veneto n. 165516/50.07.01.01 di prot. del 22 marzo 2007 Allargamento dell'Unione Europea alla Romania e Bulgaria.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007 Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007 Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90 365/CEE e 93/96/CEE.
- Nota Ministero dell'Interno n. 0001159 di prot. del 15 marzo 2007 Nuove procedure in materia di ricongiungimento familiare a seguito dell'attuazione della Direttiva 2003/86/CE. Abolizione della procedura di "validazione".
- Nota Ministero dell'Interno n. 0001368 di prot. del 22 marzo 2007 Istanze di ricongiungimento familiare - requisito del reddito.
- Nota Regione del Veneto n. 201796/50.07.01.01 del 10 aprile 2007 Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CEE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

- Nota Regione del Veneto n. 367850/50.07.01.01 del 28 giugno 2007 Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Soggiorno permanente cittadini comunitari.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007 Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007 Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
- Circolare del Ministero della Salute n. DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007 Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari direttiva 38/2004 e D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007 decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea.
- Nota Regione del Veneto n. 454345/50.07.01.01 di prot. del 13 agosto 2007 Diritto di soggiorno per cittadini comunitari. Direttiva CEE 38/2004 e D.Lgs. 3 febbraio n. 30.
- Nota regione del Veneto n. 460479/50.07.01.01 del 17 agosto 2007 Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione Europea.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 54 del 8 ottobre 2007 Applicazione dell'imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell'Unione Europea ai sensi del Decreto legislativo n. 30/2007.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 23/07 del 8 novembre 2007 Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
- TELEGRAMMA URGENTISSIMO del Ministero dell'Interno NR. 400/C//2007/5046/P/5.5.10.3 del 13 dicembre 2007 Voce: Ufficio Immi-

grazione - procedure informatizzate di rilascio del permesso/carta di soggiorno in formato elettronico.

- Circolare congiunta del Ministero dell'Interno - Ministero della Solidarietà Sociale n. 1/2008 del 4 gennaio 2008 Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.
- TELEGRAMMA URGENTISSIMO del Ministero dell'Interno NR. 400/C//2008/355/P/10.2.2 del 24 gennaio 2008 Voce: Ufficio Immigrazione - procedure informatizzate di rilascio del permesso/carta di soggiorno in formato elettronico - "PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO".
- Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia.
- TELEGRAMMA URGENTE del Ministero dell'Interno NR. 400/C//2008/899/P/12.214.27BIS del 21 febbraio 2008 Voce: Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 di attuazione della Direttiva 2004/114/CE relativa alle "condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 04/08 del 11 marzo 2008 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di rifugiato.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 0001092 del 5 marzo 2008 - decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 1698 del 10 aprile 2008 Procedura di rilascio dei permessi di soggiorno. Sperimentazione dell'Agenda elettronica degli appuntamenti.

6. La nuova disciplina dei cittadini comunitari e dei loro familiari

In considerazione del nuovo quadro di riferimento seguito all'approvazione della normativa in attuazione di diverse Direttive europee, applicate nel nostro Paese con un certo ritardo (al limite dell'avvio delle procedure di infrazione), al fine di garantire una migliore comprensione della materia, si ritiene necessario esplicitare la parte relativa alle competenze del Comune. In base alla normativa nazionale a questo Ente sono state affidate le attribuzioni in merito alla "registrazione presso la pubblica autorità" prevista dalla direttiva europea che ha sostituito l'obbligo di richiedere il permesso o la carta di soggiorno come precedentemente previsto ai sensi del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea) ora abrogato.

L'approfondimento di tali aspetti applicativi e procedurali risulta utile ed indispensabile anche per il successivo eventuale riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle Aziende U.L.SS.

La materia viene affrontata con riferimento agli atti normativi e regolamentari ed attuativi di riferimento, tuttavia un approfondimento sulle concrete modalità applicative (analisi delle varie casistiche, e della documentazione necessaria per le varie fattispecie ecc.) può essere conseguito consultando la "Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari" realizzata dal Comune di Ravenna e consultabile direttamente sul sito internet di quel Comune.

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 di attuazione della direttiva n. 2004/38/CE è entrato in vigore dall'11 aprile 2007, disciplina:

- le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari;

- il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari;
- le limitazioni ai suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Il D.Lgs. n. 30/2007 si applica:

- a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza;
- ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Si applica inoltre ai cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e cioè di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, ai cittadini della Svizzera e ai cittadini della Repubblica di San Marino (circolare del Ministero dell'Interno n. 39, del 18 luglio 2007).

6.1. Diritto di ingresso

Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione Europea in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

I visti di cui al precedente capoverso sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

6.2. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

Tutti i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione possono soggiornare in Italia fino a 3 mesi senza condizioni o formalità, purché:

- siano in possesso di un passaporto in corso di validità;
- abbiano ottenuto il "visto" di ingresso qualora sia richiesto per entrare in Italia.

6.3. L'iscrizione anagrafica dei comunitari

Precedentemente all'approvazione ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2007, dal maggio 2006 fino al 10 aprile 2007, in applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 38/2006 in attesa dell'applicazione nel nostro Paese della Direttiva comunitaria n. 2004/38/CE del 29 aprile 2004, si dovevano iscrivere in anagrafe i comunitari che intendevano dimorare per un periodo superiore a 3 mesi senza la necessità di esibizione della carta di soggiorno e perciò solo sulla base della verifica della dimora abituale.

La Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 - all'art. 8 - "formalità amministrative per i cittadini dell'Unione" prevede che per soggiorni di durata superiori a tre mesi, lo Stato membro ospitante possa chiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore ai tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente: esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Con l'art. 9, co. 1 del D.Lgs. n. 30/2007 - "Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari" - il nostro Paese ha dato attuazione alla facoltà, prevista dalla Direttiva europea, attraverso la specifica disciplina dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione. Viene infatti precisato che nei confronti del cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, si applichi la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato, con D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, dalla normativa citata, l'iscrizione anagrafica viene subordinata non solo all'accertamento della dimora abituale dell'istante, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal citato Decreto legislativo per l'esercizio del diritto di soggiorno in Italia.

6.3.1. Le definizioni

Un ruolo decisivo per l'applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 è rappresentato dalle definizioni; vengono a seguito riportate quelle che si ritengono fondamentali per una corretta comprensione ed applicazione del testo normativo.

«Cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro.

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

«Familiare», si tratta della definizione più importante e comprende:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante⁵.
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

Per discendenti e ascendenti "diretti", secondo l'interpretazione del Ministero dell'Interno, devono intendersi tutti i discendenti e gli ascendenti "in linea retta".

«Altro familiare»: l'art. 3 del D.Lgs. n. 30/2007, prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso tra quelli indicati nell'art. 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito perso-

⁵ Si ritiene che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare (Circolare del Ministero della Salute n. DG RUE-RI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007).

nalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Riassumendo e schematizzando quindi rientrano in tale accezione:

- ogni altro familiare (indipendentemente dalla cittadinanza) se nel Paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell'Unione;
- ogni altro familiare se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- il partner che abbia una relazione stabile con un cittadino UE, attestata dallo Stato del cittadino UE.

Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita dall'art. 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.

Il Ministero ha indicato le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati, al fine di assicurarne l'attuazione.

Se il familiare è cittadino dell'Unione

dovrà esibire:

- a. documentazione rilasciata dallo Stato del cittadino dell'Unione⁶, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

⁶ I documenti prodotti nel proprio Paese, che attestano il rapporto di parentela per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza Consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio Paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la prefettura, oppure produrre per i Paesi aderenti, i certificati plurilingua ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

- b. autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- c. assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- d. autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o il convivente, secondo i parametri ex art. 29, co. 3, lett. b) T.U. n. 286/1998.

Se il familiare non è cittadino dell'Unione

I cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il Permesso di Soggiorno per "residenza elettiva" ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 286/1998.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

6.4. Soggiorno superiore a 3 mesi - obbligo di iscrizione anagrafica

Come sopra evidenziato, a tutti i cittadini comunitari e loro familiari che intendono restare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si applicano: la legge n. 1228/1954 e il D.P.R. n. 223/1989.

Ciò significa che tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall'ingresso in Italia (art. 13, co. 2 del D.P.R. n. 223/89).

In ogni caso, tale obbligo scatta, per tutti, dopo tre mesi dall'ingresso in Italia.

Non sussiste invece alcun problema “anagrafico” per il cittadino comunitario che intenda stabilire la propria residenza in Italia (sia che l’intenzione sia immediata, sia che si manifesti dopo 3 mesi dall’ingresso).

6.4.1. Iscrizione all’anagrafe di stranieri regolarmente soggiornanti in base alla vecchia normativa

Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti e qualora non abbiano già maturato il diritto al soggiorno permanente, devono documentare all’Ufficio d’anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente dal Decreto legislativo.

In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell’attestato e ritirerà il permesso di soggiorno, che sarà restituito alla Questura competente.

Nel caso in cui il cittadino dell’Unione, che abbia un titolo di soggiorno in corso di validità, chieda l’iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura e alla consegna all’interessato della relativa attestazione prevista dal Decreto legislativo.

6.4.2. Comunitari in possesso di titolo di soggiorno che scade dopo l’11 aprile 2007

Il permesso vale come attestato di regolarità del soggiorno fino alla scadenza. Il cittadino comunitario che chiede l’iscrizione anagrafica o, se già iscritto, il rilascio dell’attestato di soggiorno o di soggiorno permanente, prima che scada il permesso di soggiorno in suo possesso, può ottenere l’iscrizione anagrafica o il rilascio dell’attestato, senza dover presentare alcuna documentazione relativa ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007.

I requisiti si intendono dimostrati con il possesso del titolo di soggiorno.

Il permesso di soggiorno va consegnato al Comune che deve trasmetterlo alla Questura.

6.4.3. Il lavoratore stagionale

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32, del D.P.R. 223/1989.

In tale caso l'Ufficiale di Anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato pari ad un anno dall'iscrizione stessa.

Il cittadino dell'Unione iscritto nel registro della popolazione temporanea dovrà essere cancellato, anche d'ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti per l'iscrizione anagrafica (ovvero, dimora abituale), dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007.

6.4.4. Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi

È riconosciuto al cittadino dell'Unione che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b. dispone, per sé stesso e per i propri familiari di:
 - risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato;

- e
 - di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d. è familiare come definito dall'art. 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a) b) e c) dell'art. 7, co. 1.

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al co. 1, lettere a), b) o c).

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al co. 1, lettera a) quando ricorrono alcune condizioni previste dall'art. 7, co. 3 del D.Lgs. Tali condizioni verranno approfondite nel seguito in un apposito paragrafo.

6.4.5. La fase transitoria

Occorre in questa sede affrontare diverse tipologie di problemi:

1. Carte di soggiorno richieste alle Questure in data anteriore all'11 aprile 2007, ovvero prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo, ed a quella data non ancora rilasciate. In tali ipotesi il cittadino dell'Unione dovrà necessariamente recarsi in Comune per chiedere l'iscrizione ai sensi del Decreto legislativo, non potendo la Questura rilasciare la Carta di

Soggiorno oltre quella data. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'interessato il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'interessato stesso si limiti ad esibire all'Ufficio d'anagrafe la ricevuta di presentazione dell'istanza di Carta di soggiorno, rilasciata dalla Questura o da Poste italiane SPA, e autodichiarare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal Decreto legislativo *de quo*. La verifica delle condizioni potrà essere svolta a campione dal Comune utilizzando la documentazione in possesso della Questura.

2. Posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 38/2006 - Comunitari iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel periodo 30 aprile 2006 - 10 aprile 2007 senza permesso di soggiorno. Con circolare del Ministero dell'Interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l'esibizione della carta di soggiorno. Ciò posto i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la Carta di Soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'Ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007. Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal Decreto legislativo. In entrambe le ipotesi menzionate, l'iniziativa d'integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.
3. Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d'iscrizione anagrafica, avviato prima dell'11 aprile, non sia ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di

soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel Decreto legislativo.

Concludendo, i cittadini che si trovano in una delle condizioni sopra citate, vanno considerati regolarmente iscritti in anagrafe, ma per ottenere l'attestato di regolarità del soggiorno devono presentare la documentazione prevista dall'art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 30/2007.

Se non presentano i requisiti restano iscritti, ma non possono essere considerati regolarmente soggiornanti.

6.4.6. Formalità amministrative - l'iscrizione anagrafica

Al cittadino comunitario che richiede l'iscrizione deve essere rilasciato immediatamente un attestato della richiesta di iscrizione (art. 8 della Direttiva 2004/38/CE - art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 30/2007) contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Si tratta dell'Allegato 1, alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007, da rilasciare in esenzione da bollo e che contiene anche la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

Prima di consegnare l'attestato è bene sia fatta una verifica preliminare dei requisiti.

In sostanza il cittadino comunitario al momento della richiesta di iscrizione anagrafica dovrà esibire:

- passaporto (o documento equipollente) o documento di identità valido per l'espatrio;
- codice fiscale;
- documentazione autentica idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.). Non è autocertificabile;
- documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 30 (attività lavorativa, risorse, ecc.).

Il cittadino comunitario deve presentare inoltre la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata (art. 7, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 30/2007);
- la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, (secondo i criteri di cui all'art. 29, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998), nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, (art. 7, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 30/2007);
- l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998 (art. 7, co. 1, lett. c) D.Lgs. n. 30/2007); nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi sanitari.

In pratica: tutti coloro che non sono lavoratori devono presentare documentazione idonea a dimostrare sia la disponibilità di risorse economiche sufficienti, sia la copertura dei rischi sanitari.

6.4.6.1. L'iscrizione per attività lavorativa

La qualità di lavoratore subordinato o autonomo conferisce al cittadino dell'Unione il diritto di soggiornare in Italia. L'attività lavorativa si dimostra attraverso la presentazione di uno o più documenti tra quelli di seguito indicati.

Attività lavorativa subordinata

- ultima busta paga;
- ricevuta di versamento di contributi all'INPS;
- contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
- comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego;

- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;
- preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

Attività lavorativa autonoma

- certificato d'iscrizione alla Camera di commercio;
- attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Attività libero professionale

- dimostrazione dell'iscrizione all'Albo del relativo Ordine professionale.

La qualifica di lavoratore subordinato o autonomo non può essere autocertificata.

Ne il lavoratore ne i suoi familiari devono esibire una polizza sanitaria: la copertura delle spese sanitarie è garantita dal SSN.

La breve durata del contratto di lavoro non pregiudica l'iscrizione anagrafica.

Quando il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare in Italia in quanto lavoratore e in tale veste chiede l'iscrizione anagrafica, non è necessario, anzi, non è legittimo venga verificato l'importo del reddito percepito come corrispettivo dello svolgimento di attività lavorativa secondo i parametri previsti dall'art. 29, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 286/1998.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno; ciò anche nel caso in cui il lavoratore sia accompagnato o raggiunto dai familiari di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 30.

Regime transitorio per i cittadini neocomunitari (Romania e Bulgaria)

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto del soggiorno per motivi di lavoro, occorre tenere presente che i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e

Bulgaria), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio⁷.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Per tutti i restanti settori produttivi - ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previo rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione - il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell'iscrizione anagrafica disciplinata del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.

6.4.6.2. Le risorse economiche

Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.

Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Secondo il Ministero il requisito della disponibilità delle risorse economiche:

⁷ Con circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero della Solidarietà Sociale n. 01/2008 del 4 gennaio 2008 è stato reso noto che il Governo italiano ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2008 in vista della completa liberalizzazione del mercato del lavoro subordinato.

- deve essere soddisfatto personalmente dal cittadino dell'Unione, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie;
- nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi;

così come previsto dall'art. 29, co. 3, lett. b) del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286.

La dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche dovrà specificare che le stesse provengono da fonte lecita e risultano sufficienti per se stesso e per i familiari a carico.

Non può essere una dichiarazione generica, ma deve indicare con precisione la fonte di provenienza di tali risorse; in sostanza, l'interessato dovrà specificare il soggetto pubblico o privato di riferimento e gli elementi indispensabili per il reperimento, o meglio per la verifica delle informazioni e dei dati autodichiarati (allegato 4, alla circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007).

La quantificazione delle risorse economiche

Per la quantificazione delle risorse economiche si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per il 2007 in euro 5.016,68 annue⁸. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.

Riassumendo e schematizzando:

€ 5.061,68 Solo richiedente o richiedente + un familiare.

€ 10.123,36 Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari.

⁸ L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale sul cui importo sono riferiti molti dei parametri economici richiamati nel Testo Unico 286/98, come i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare. L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2008 è stato ritoccato dall'I.N.P.S. e portato a 395,59 €, pari a 5142,67 € annui.

€ 15.185,04 Richiedente + quattro familiari e oltre.

6.4.6.3. La copertura dei rischi sanitari

Il cittadino dell'Unione che soggiorna in Italia in quanto titolare di sufficienti risorse economiche o per motivi di studio ed i relativi familiari devono essere titolari di una polizza sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale.

La copertura dei rischi sanitari non può essere autocertificata.

La copertura dei rischi sanitari può essere dimostrata tramite la seguente documentazione:

1. titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria. La polizza deve coprire tutti i rischi sanitari (il D.Lgs. n. 30 non prevede altro). La durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno o almeno pari al corso di studi o formazione professionale se inferiore all'anno.

L'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN ma copre le spese per assistenza sanitaria, se tradotta in italiano. Deve presentare i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
 - prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
 - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;
 - indicare eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
 - indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.
2. I formulari - E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37) - sostituiscono la polizza e soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese d'origine non sostituisce la polizza sanitaria.

6.4.7. Gli attestati

La circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007, reca in allegato il fac-simile dei tre modelli da rilasciare da parte del Comune ai cittadini comunitari nelle varie fasi della registrazione.

I modelli previsti sono:

1. attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica, da rilasciare al momento della richiesta stessa;
2. attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione, da rilasciare, a richiesta dell'interessato, a condizione che sussistano i necessari requisiti, ad iscrizione effettuata;
3. attestato di soggiorno permanente, da rilasciare, a richiesta dell'interessato, al cittadino comunitario che abbia maturato cinque anni di "soggiorno legale e continuativo" nel nostro Paese.

L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento, da parte del cittadino comunitario, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. n. 30/2007.

Diversamente dai certificati anagrafici, l'attestato può essere rilasciato, a richiesta di parte, una sola volta, in sede di iscrizione anagrafica, o, per i già iscritti, al momento della verifica dei requisiti. Il rilascio di un nuovo attestato implica la verifica dei requisiti. In caso di smarrimento o furto il Comune può rilasciare un duplicato.

In caso di cambio di residenza è possibile annotare il nuovo indirizzo sull'attestato già in possesso dell'interessato.

6.4.7.1. Il regime fiscale

Il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva comunitaria 2004/38/CE con il D.Lgs. n. 30/2007 ha espressamente previsto, "[...] per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, il rilascio gratuito della "carta di soggiorno" e quella di "soggiorno permanente" [...] salvo il rim-

borso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento” (articoli 10 e 17).

Sono invece soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (se dovuti):

- l'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E.;
- l'attestato di soggiorno permanente.

Anche le relative domande di rilascio degli attestati sono soggette a bollo:

- la domanda di iscrizione anagrafica (ai sensi dell'art. 13, co. 4, D.P.R. n. 223/1989);
- la ricevuta e l'avvio del procedimento (allegato 1 alla circolare del Ministero Interno n. 19/2007).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF - (Risoluzione n. 279/E) ha infatti chiarito che l'attestato di iscrizione anagrafica e l'attestato di soggiorno permanente scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa del D.P.R. n. 642/1972, in quanto sono annoverabili tra gli atti e provvedimenti rilasciati dalla P.A. dietro richiesta dell'interessato.

Anche le relative istanze, in quanto “[...] dirette agli uffici e agli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...] tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine.

«[...] Il generico concetto di “gratuità”, (art. 25 Direttiva e artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007), non integra un'espressa previsione agevolativa in materia fiscale, ma è finalizzato a non gravare il cittadino del “costo del servizio” che la Pubblica Amministrazione sopporta per il rilascio dei documenti richiesti» (Circolare del Ministero dell'Interno. n. 54 dell'8.10.2007).

Perciò, il cittadino dell'Unione che si presenta all'anagrafe per la propria iscrizione in anagrafe, nel consegnare la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza delle condizioni di soggiorno, rivolgerà all'ufficio un'istanza - sottoposta a bollo - di iscrizione ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007, e di rilascio del

relativo attestato (che andrà anch'esso in bollo). Contestualmente, l'interessato sottoscriverà la dichiarazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989.

6.4.8. Iscrizione anagrafica dei familiari comunitari

I familiari comunitari che non hanno un autonomo titolo di soggiorno, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono presentare in sede di richiesta di iscrizione anagrafica:

- un documento di identità valido per l'espatrio o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare (non autocertificabile) e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6.4.9. I familiari di cittadini italiani

L'art. 23 del D.Lgs. n. 30/2007 - *Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani* - prevede che le disposizioni del Decreto legislativo, se più favorevoli, si applichino ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Condividendone personalmente gli assunti, si richiama di seguito quanto riportato nella "Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari" realizzata dal Comune di Ravenna, pur consapevole che non si tratta di una interpretazione sempre condivisa.

«Ai familiari dei cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana, le norme illustrate si applicano solo se più favorevoli. Ad avviso di chi scrive, il rapporto di parentela documentato con un cittadino italiano determina per il cittadino straniero, sia comunitario che extra U.E., una condizione di miglior favore nel nostro ordinamento, in quanto entra in gioco il diritto costituzionale all'unità familiare del cittadino italiano. Questo principio trova piena applicazione nel

testo unico delle disposizioni sull'immigrazione⁹. Tale principio è estendibile anche al cittadino comunitario parente di cittadino italiano alla luce dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 286/98, che stabilisce l'applicabilità delle norme che riguardano i cittadini extra U.E. ai cittadini dell'unione europea, se più favorevoli. Pertanto, in presenza della dimora abituale, riteniamo che al familiare appartenente all'Unione europea vada rilasciata l'iscrizione anagrafica e l'attestazione di soggiorno, anche in assenza della prescritta documentazione di lavoro o di disponibilità delle risorse economiche. In questo caso, infatti, l'Ufficiale di anagrafe deve valutare non soltanto il diritto al soggiorno del cittadino comunitario, ma anche il diritto costituzionale del cittadino italiano all'unità familiare, e questo prevale sulle eventuali carenze di documentazione amministrativa».

6.4.9.1. Cittadino comunitario genitore di figlio con cittadinanza italiana

È stato posto da parte dell'Ufficio immigrati del Comune di Ravenna un quesito al Ministero dell'Interno relativo al rilascio dell'attestazione di soggiorno a cittadina comunitaria madre di minore italiano in assenza dei requisiti di soggiorno. I colleghi del Comune di Ravenna hanno sostenuto che l'Ufficiale di anagrafe davanti a sé, in questo caso, non abbia solo i diritti della cittadina comunitaria ma anche il diritto all'unità familiare costituzionalmente tutelato del minore italiano e questo deve prevalere necessariamente su eventuali ca-

⁹ L'art. 30, co. 1, lettera d), del T.U. 286/98 prevede il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano "anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno", mentre l'art. 19, co. 2, lett. c) stabilisce una condizione di inespellibilità per lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale se convivente con un parente entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, in questo caso è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 28 DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni).

renze di documentazione amministrativa. Il Ministero ha convenuto su questa interpretazione citando espressamente gli articoli del T.U. che esplicitamente delineano una condizione di miglior favore per i familiari di cittadini italiani in osservanza del diritto costituzionale all'unità familiare.

Nel caso di specie tuttavia si deve fare attenzione perché volendo applicare il D.Lgs. 30/2007 potrebbe essere obiettato che non è possibile dimostrare che il genitore straniero sia a carico di un minore, come richiede l'art. 2, del D.Lgs. 30/2007 (ascendente a carico). Pertanto per superare le eventuali eccezioni opponibili appare forse più corretto applicare l'art. 19, del T.U. 286/98, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno (non carta) al parente entro il quarto grado, convivente di cittadino italiano, senza dover dimostrare altro che il rapporto parentale e la convivenza.

6.4.10. Iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari

I familiari extracomunitari, trascorsi tre¹⁰ mesi dall'ingresso, devono chiedere alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di

¹⁰ Trascorsi tre mesi dall'ingresso va inteso come deroga al termine degli 8 giorni: il cittadino extracomunitario deve presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso all'autorità italiana (SUI o Questura) per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Per il familiare extra comunitario di cittadino comunitario il D.Lgs. 30/2007 stabilisce una deroga a quel termine (molto rigido tra l'altro) ampliandolo alla stessa durata prevista per il cittadino comunitario. Esempio: Il cittadino francese ha tre mesi di tempo per presentarsi all'ufficiale di anagrafe, la moglie senegalese ha tre mesi di tempo per presentarsi in questura. Questo viene previsto anche perché il cittadino comunitario nei primi tre mesi di soggiorno non viene sottoposto a condizioni o formalità e così il suo familiare anche extra U.E. (altra deroga al D.Lgs. 286/98, ad eccezione del visto di ingresso quando richiesto), per cui se uno vuole soggiornare per soli tre mesi in Italia non deve perdere tempo in faccende burocratiche. Se però vuole rimanere sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi non è obbligato ad aspettare il 90° giorno, ma può già dal 1° giorno presentarsi

un familiare di un cittadino dell'Unione" allegando alla richiesta i documenti indicati dall'art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 30/2007:

- passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché visto di ingresso, qualora richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione¹¹;
- foto dell'interessato, in formato tessera, in 4 esemplari.

La carta di soggiorno è necessaria ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica.

all'autorità competente per iniziare il percorso amministrativo di iscrizione anagrafica e rilascio dell'attestazione di soggiorno o della carta di soggiorno (se extra U.E.). In sostanza il familiare extra U.E. gode di una condizione di miglior favore rispetto agli altri cittadini extra U.E. in virtù del principio che mira a preservare le relazioni familiari del cittadino comunitario. Questo principio gode di una particolare tutela nell'Unione europea e vi sono sentenze della corte di giustizia europea che considerano le limitazioni al soggiorno di un familiare extra U.E. di cittadino comunitario come una grave interferenza al diritto alla protezione della vita familiare del cittadino comunitario, come previsto dall'art. 8 della CEDU. Sono ora intervenute modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ad opera del D.Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008 che prevede che all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.»

¹¹ In proposito la Circolare del Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007 prevede che possa essere omessa la presentazione dell'attestato della richiesta anagrafica del familiare cittadino dell'Unione, in quanto già agli atti del Comune.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007, chiarisce che il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, è rappresentato dalla "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, co. 7, D.Lgs. n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo. Per questo motivo si ritiene opportuno che l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica sia successivo all'acquisizione della Carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all'interessato la possibilità di richiedere l'iscrizione in un momento antecedente all'ottenimento della Carta. In tale caso il perfezionamento del procedimento d'iscrizione conseguirà all'esibizione della Carta di soggiorno che nel frattempo sarà rilasciata dalla Questura all'interessato secondo le procedure in vigore.

Con l'estensione ai familiari extracomunitari di cittadini extracomunitari della possibilità di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica anche prima di disporre materialmente del Permesso di soggiorno (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2.8.2007), si ritiene che anche il familiare extracomunitario di cittadino UE possa chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, anche prima di disporre materialmente della Carta di soggiorno.

Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari extracomunitari sono trasmesse alla Questura, ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.Lgs. n. 286/1998

6.4.11. Iscrizione di comunitario a carico di cittadino extracomunitario

La distinzione tra familiari non verte sulla nazionalità del titolare dell'autonomo diritto di soggiorno ma sulla sua qualità di cittadino soggiornante in Italia, se sia cioè lavoratore in Italia oppure uno studente o ancora soggiornante ad altro titolo.

A riprova di ciò l'art. 42 del regolamento di attuazione del T.U. 286/98 al co. 1, prevede che il lavoratore abbia diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN unitamente ai familiari a carico, senza specificare la nazionalità dei familiari l'ultima circolare del Ministero della Salute di agosto nell'elenco delle tipologie di soggetti aventi diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, cita i familiari di lavoratori in Italia senza distinguere tra lavoratori comunitari e extracomunitari.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007 nella parte relativa alle risorse economiche prevede che possono essere dimostrate dal cumulo delle risorse disponibili dei familiari conviventi. Non recita "ad eccezione dei redditi dei familiari extracomunitari". D'altra parte sarebbe singolare che le risorse economiche o i redditi fossero valutati in relazione alla nazionalità di chi li produce.

6.4.12. Conservazione del diritto di soggiorno

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto di soggiorno quando:

- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio¹²;

¹² I soggetti che rientrano nelle fattispecie indicate dall'art. 7, co. 3 del D.Lgs. 30/2007 non perdono la qualità di lavoratore. Ad esempio, nel caso di cui al punto a), il lavoratore infortunato che ritorna abile al lavoro non deve dimostrare di nuovo la sua qualità di lavoratore al SSN in quanto non l'ha mai persa. Per la proroga della durata del tesserino sanitario produrrà la documentazione che in quel momento attesta la sua condizione di lavoratore o di lavoratore in infortunio o malattia. La direttiva 38/CE nelle intenzioni del legislatore europeo doveva essere una sorta di testo unico delle disposizioni che disciplinano la circolazione ed il soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Infatti comprende ed abroga ben 9 Direttive precedenti. Non solo ma nel testo sono state recepite molte sentenze della Corte di Giustizia europea che come noto hanno forza di legge e sono direttamente applicabili a differenza delle nostre sentenze che invece hanno valore esclusivamente tra le parti e costituiscono solo dei precedenti seppure autorevoli. In questo modo

- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata¹³ dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno¹⁴ nel territorio na-

il cittadino comunitario viene facilitato dalla presenza di un unico testo di riferimento e questo spiega perché alcuni articoli sono particolarmente analitici come se disciplinassero casi specifici: si tratta in realtà di casi concreti su cui in passato si è pronunciata la Corte di Giustizia europea.

¹³ Per disoccupazione involontaria si intende la perdita del lavoro per causa non imputabile al lavoratore. Pertanto l'eventuale licenziamento per giusta causa se è imputabile al lavoratore non rientra in tale definizione. Lo stato di disoccupazione involontaria si documenta attraverso: lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, ecc. Le verifiche a campione sono possibili presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente in base al luogo dove è avvenuto il, o dove ha sede la ditta che ha provveduto al, licenziamento. Mi spiego meglio se il lavoratore proviene da un'altra provincia e viene assunto a Vicenza il centro per l'impiego di Vicenza non avrà la documentazione del licenziamento avvenuto in un'altra provincia ma avrà acquisito solo un'autocertificazione del lavoratore che si è iscritto alle sue liste per cercare una nuova occupazione. La documentazione attestante la perdita del lavoro sarà in possesso, invece, del Centro per l'Impiego al quale si è rivolto il datore di lavoro per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro e quindi dove si svolgeva il lavoro (la quasi totalità dei casi) o dove ha sede legale l'azienda. La cessazione dell'azienda concomitante con la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere sufficiente a documentare la perdita involontaria del lavoro, accompagnata semmai da autocertificazione del lavoratore.

¹⁴ La lettera b) è chiara nel senso che la condizione per conservare la qualità di lavoratore è la seguente: attività di lavoro di durata superiore ad 1 anno; perdita involontaria del lavoro (licenziamento non dimissioni, oppure scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato, ecc.); dichiarazione di immediata disponibilità ad un'altra occupazione resa al centro per l'impiego. Non c'è un limite temporale perché si ritiene che nella ricerca di una nuova occupazione non conti solo la volontà del lavoratore ma entrino in gioco anche altre variabili (situazione del mercato del lavoro, disponibilità del datore, ecc.) e quindi se il cittadino si comporta correttamente (si presenta ai colloqui presso il centro per l'impiego, accoglie le offerte che il centro gli propone) gli

zionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata:
 - a) al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno;
 - b) ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale;

vanno riconosciuti gli strumenti di *welfare* che il Paese ospitante prevede a sostegno dei lavoratori per il loro reinserimento nel mercato del lavoro (borse lavoro, incentivi vari, sussidi, ecc.). Si mantiene la qualità di lavoratore e quindi anche il diritto di soggiorno in quanto lavoratore con la possibilità di accedere al sistema di assistenza pubblica (assistenza sanitaria e sociale). Pertanto non si perde l'iscrizione obbligatoria al SSN che viene prorogata mediante l'esibizione di idonea documentazione. Per esemplificare quanto esposto, si riporta di seguito un caso di decisione della Corte di Giustizia europea. Nel 2003 una cittadina italiana che aveva lavorato presso un albergo austriaco con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, alla scadenza naturale del contratto non era stata riassunta e dopo aver cercato invano un nuovo lavoro aveva richiesto all'autorità di accedere al sistema di *welfare* austriaco (la richiesta riguardava una borsa lavoro per la riconversione della sua professionalità nel mercato del lavoro). La richiesta era stata rigettata con la motivazione che non si trovava in una situazione di disoccupazione involontaria per la brevità del contratto di lavoro. La Corte di Giustizia europea, cui si era rivolta la nostra connazionale, le ha dato invece ragione in quanto è vero che il contratto è un accordo tra 2 parti, ma esiste nel rapporto di lavoro una evidente asimmetria tra datore e lavoratore in quanto quasi mai è questo ultimo a stabilire la durata del contratto di lavoro che viene normalmente decisa ed imposta dal datore di lavoro. Pertanto la signora italiana, concludeva il tribunale europeo, si trovava senza dubbio in una situazione di disoccupazione non voluta né imputabile al suo comportamento e poteva accedere agli strumenti di sostegno sociale previsti da quello stato.

ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'articolo 2, co. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181.

In questi casi, l'interessato mantiene la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

- è iscritto ad un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra attività professionale precedentemente svolta ed il corso di formazione seguito.

Decesso del cittadino dell'Unione

Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dall'Italia non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 14 o siano in possesso di autonomi requisiti per il soggiorno ai sensi dell'art. 7, co. 1.

Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione Europea ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 14 ovvero:

- dimostrino di esercitare un'attività lavorativa (dipendente o autonoma);
- o dispongano di sufficienti risorse economiche e siano titolari di un'assicurazione sanitaria;
- o dimostrino di fare parte del nucleo familiare già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

Divorzio e annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione

Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato

membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 14 o siano in possesso di autonomi requisiti per il soggiorno ai sensi dell'art. 7, co. 1.

Divorzio annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione - effetti per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
- b. il coniuge non avente la cittadinanza di uno stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
- c. l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- d. il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite debbano obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni.

6.4.13. Il diritto di soggiorno permanente

L'art. 14 del D.Lgs. n. 30/2007 prevede che il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 30/2007.

Salve le disposizioni degli artt. 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino UE.

Il concetto di soggiorno legale e in via continuativa non si identifica con il concetto di residenza legale. Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con il possesso ininterrotto, per cinque anni consecutivi, di un titolo di soggiorno in corso di validità. Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

La continuità del soggiorno, ai fini del presente Decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 30/2007 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Per il computo dei cinque anni si considerano anche i periodi antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2007; per i neocomunitari sono utili anche i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di extracomunitari.

6.4.13.1. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

In deroga all'articolo 14 - Diritto di soggiorno permanente - l'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 30/2007 prevede che ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

- a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di sessanta anni;
- b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
- c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o auto-

noma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel co. 1, lett. a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui sopra, lett. a) e lett. b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con questo ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del richiamato art. 15, co. 1 del D.Lgs. n. 30/2007.

Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
- il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'art. 11, co. 2, e all'art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 30/2007, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante

6.4.13.2. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

A richiesta dell'interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.

L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del D.Lgs. n. 30/2007.

6.4.13.3. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro novanta giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

6.4.14. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al D.Lgs. n. 30/2007, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

In deroga a quanto precisato nel capoverso precedente e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art. 13, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

6.5. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Tralascieremo in questa sede la trattazione di tali fattispecie in quanto esulano la tematica oggetto della presente guida, limitandoci ad affrontare il solo caso di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

6.5.1. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 30/2007 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 32/2008.

Il provvedimento di cui al capoverso precedente è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del Sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20¹⁵, comma 10 del D.Lgs. n. 30/2007 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 32/2008.

¹⁵ Il co. 10 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che [...] se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale

Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari Esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui sopra, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato [...].

6.5.2. Contenzioso - Ricorsi

Nel procedimento di iscrizione del cittadino comunitario si intrecciano due procedimenti distinti:

1. **La verifica della sussistenza della dimora abituale.**

In caso di rigetto è ammesso ricorso al Prefetto.

2. **La verifica delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno.**

In caso di rifiuto per mancanza delle condizioni per il soggiorno, si deve adottare un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione, contro il quale è ammesso ricorso al giudice ordinario (Tribunale in composizione monocratica) art. 8, del D.Lgs. n. 30/2007.

6.6. Categorie particolari

Il D.Lgs. n. 30/2007 non disciplina il trattamento giuridico di alcune categorie particolari: minori non accompagnati, religiosi. Per tali casistiche la circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18.7.2007 ha fornito alcune modalità operative.

Minori non accompagnati

Si procede alla loro iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

Il tutore o l'affidatario curerà l'iscrizione anagrafica del minore, esibendo il provvedimento del Tribunale.

Iscrizione per motivi religiosi

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi devono esibire, ai fini dell'iscrizione anagrafica, una dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'as-

sunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

Per la copertura delle spese sanitarie, deve essere esibita la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

6.7. Diritto all'Assistenza Sanitaria

6.7.1. Soggiorni fino a tre mesi

I cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o per soggiorni inferiori a tre mesi, non hanno diritto all'iscrizione al SSN.

Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

Tutti gli altri qualora non risultino titolari della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

I cittadini, invece, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di questo ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, l'Azienda U.L.SS. richiederà d'ufficio (Mod. E107) detto attestato allo stato estero di provenienza.

In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà richiesto direttamente all'interessato.

6.7.2. Soggiorno superiore a tre mesi

Il cittadino dell'unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi, si iscrive gratuitamente al SSN nei seguenti casi:

1. è un lavoratore comunitario in Italia o suo familiare, oppure si trova in una situazione di disoccupazione involontaria documentabile;

2. è già titolare dell'attestazione di soggiorno permanente;
3. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33);
4. aderisce ad un programma di protezione sociale art. 18 D.Lgs. 286/98;
5. è familiare di cittadino italiano.

L'iscrizione avverrà con la scadenza di un anno, rinnovabile, nei casi di cui ai punti 1., 3., 4. e 5.

L'iscrizione avverrà senza scadenza nel caso previsto al punto 2.

6.7.3. Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Il Ministero della Salute con propria nota n. DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008 ha precisato che con propria nota dell'agosto 2007 il Ministero della Salute, nel fornire indicazioni in merito all'assistenza e all'iscrizione al SSN dei cittadini comunitari, in applicazione del D.Lgs. n. 30/2007, aveva previsto la proroga per tutto il 2007 delle Tessere con codice del codice STP per i cittadini neocomunitari, che ne erano già in possesso al 31 dicembre 2006 e che erano privi di copertura sanitaria e raccomandava alle regioni di assicurare le prestazioni urgenti ed indifferibili a coloro che ne facessero richiesta anche se privi di copertura sanitaria e del codice STP, tenendo una contabilità separata.

Ha chiarito che nel 2008 è venuta a cessare la proroga e si presenta la problematica concernente quei cittadini, soprattutto neocomunitari, che si trovano sul territorio dello Stato, non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e non hanno i requisiti per l'iscrizione al SSN. Problematica recepita da due recenti circolari rispettivamente della Regione Marche (prot. 13/07/Sal/ass in data 4 gennaio 2008) e della Regione Piemonte (prot. 822/DA 2009 in data 9 gennaio 2008) con le quali sono state fornite indicazioni relative alle modalità di assistenza sanitaria ai cittadini neocomunitari non iscrivibili al SSN.

In proposito, ha precisato che, occorre premettere che uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l'assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo. I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modello E106 (lavoratori, studenti), E121 (pensionati) hanno diritto all'assistenza sanitaria completa. Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano. Inoltre godono dell'assistenza sanitaria, con iscrizione al SSN anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della L. 17/2007, dell'art. 18 del T.U. 286/98, dell'art. 13 della L. 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007. Come si è detto rimangono al di fuori di questo quadro, quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale.

Al riguardo, ferme restando le competenze in materia sanitaria di spettanza regionale, il Ministero della Salute è del parere che il D.LGS 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art 32 Cost.), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del SSN.

Pertanto, come sottolineato nella nota del 3 agosto 2007, i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176;

- alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria della gravidanza, a parità di condizioni con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 LUGLIO 1975, N. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

Precisa infine che devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale. Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica. In particolare il ministero della Salute chiarisce che sono in corso con le autorità sanitarie dei Paesi neocomunitari trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale.

Il Ministero della Salute conclude quindi invitando le Regioni ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla salute.

Per dare attuazione a quanto indicato le Regioni Marche e Piemonte hanno con proprie circolari e/o atti deliberativi disposto la creazione di una nuova codifica per il rilascio dell'attestazione al diritto alla copertura sanitaria sulla falsariga di quanto previsto per le Tessere con codice STP degli irregolari indigenti.

La numerazione della tessera presenta il suffisso ENI (acronimo di cittadino Europeo Non In regola) seguito da una numerazione che equivale con qualche piccola modifica a quella previste per le tessere STP.

Allo scrivente l'intervento del Ministero della Salute appare tardivo e necessitato dalla problematica relativa ai neocomunitari che si trovavano in gran numero già presenti nel nostro Paese all'atto dell'ingresso di Romania e Bulga-

ria nell'UE. I neocomunitari presenti infatti per la maggior parte non ha diritto alla copertura sanitaria a carico del Paese di provenienza.

Avendo da sempre sostenuto la possibilità di rilasciare la tessera con codice STP anche ai comunitari (tutti), previa la verifica della effettiva mancanza del diritto all'assistenza a carico del Paese di provenienza, è opinione dello scrivente che appaia ora strumentale l'intervento ministeriale che chiama in causa tardivamente i principi fondamentali della nostra Costituzione in relazione alle problematiche rappresentate dai cittadini dei due Stati neocomunitari.

È opinione dello scrivente, infatti, che la più immediata giustificazione dell'estensione dello stesso trattamento riservato agli stranieri irregolari e privi di risorse economiche sufficienti tragga il suo fondamento nel comma 2 dell'art. 1 del TU 286/98, che prevede che lo stesso non si applichi ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

Se la Regione del Veneto intenderà riconoscere gli stessi livelli di copertura sanitaria riconosciuti a favore dei cittadini stranieri extracomunitari irregolari e privi di risorse economiche sufficienti la soluzione che allo stato appare più semplice consiste nel rilasciare anche ai comunitari presenti sul territorio nazionale e privi di copertura sanitaria la Tessera con codice STP discriminando poi le situazioni in ragione della cittadinanza.

7. La disciplina dei cittadini extracomunitari

In relazione all'ingresso ed al soggiorno in Italia di cittadini non appartenenti all'Unione Europea si applica il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, co. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dal DPR 18 ottobre 2004 n. 334. Si applicano inoltre tutte le normative specifiche emesse dallo Stato o quelle attuative delle Regioni nonché le direttive, ordinanze ministeriali, circolari attuative e/o esplicative ministeriali e regionali. Il T.U. si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi indicati come stranieri.

Il T.U. non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

7.1. Ingresso nel territorio dello Stato

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione e salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Il visto d'ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata validi fino a novanta giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

7.1.1. Rilascio dei visti di ingresso

Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

La tipologia dei visti corrisponde ai diversi motivi di ingresso. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, adottate con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Giustizia, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle Attività Produttive e per gli Affari Regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare:

- le proprie generalità complete;
- quelle degli eventuali familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- il luogo dove è diretto;

- il motivo e la durata del soggiorno.

Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

- la finalità del viaggio;
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'art. 4, co. 3, del T.U. 286/98¹⁶;
- il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della Questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'art. 10, co. 3-bis¹⁷;

¹⁶ L'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, co. 1 del T.U. 286/98. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

¹⁷ L'art. 10, co. 3-bis prevede che per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rap-

- le condizioni di alloggio.

Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal T.U. 286/98 e dal Regolamento di attuazione DPR. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'art. 2 del T.U. 286/98, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.

7.1.2. Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'art. 29, co. 1, del T.U. 286/98, va presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente¹⁸.

Il 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 251, del 19 novembre 2007, che da attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio in data 29 aprile 2004. L'art. 22 del citato decreto prevede che sia tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. Al beneficiario dello status di rifugiato è riconosciuto pertanto il diritto all'unità familiare ai sensi dell'articolo 29-bis del T.U. 286/98. Lo straniero

presentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. Tale situazione sarà affrontata in modo dettagliato in apposito capitolo.

¹⁸ Tale situazione sarà affrontata in modo dettagliato in apposito paragrafo.

a cui è stata accordata la protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, co. 2, del T.U. 286/98. È pertanto estesa la possibilità, da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore degli stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o in possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Detto nulla osta potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria. La conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs di cui si tratta, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno.

7.1.3. Diniego del visto d'ingresso

Qualora non sussistano i requisiti previsti nel T.U. 286/98 e nel Regolamento di attuazione DPR. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'art. 4, co. 3, del T.U. 286/98.

Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, del T.U. 286/98. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.

7.1.4. Respellingimento alla frontiera

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono

essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7.2. Regolarità del soggiorno

In materia di stranieri il nostro ordinamento si fonda sul principio della regolarità del soggiorno. Essere regolarmente soggiornanti significa possedere un permesso di soggiorno valido.

Il T.U. 286/98 prevede che possano soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 del medesimo T.U., che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati nel rispetto della norma o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

Il Permesso di Soggiorno quindi è il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia.

La richiesta del permesso di Soggiorno è presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia:

- al Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare;
- ovvero allo Sportello Unico per l'Immigrazione in caso di ricongiungimento familiare (di cui all'art. 6 del DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni) e di ingresso per lavoro subordinato (ai sensi dell'art 36 del DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'applicazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri spetta alla Questura - Ufficio Stranieri, ma il nostro ordinamento ha subito di recente molte trasformazioni.

Di seguito si elencano le principali novità recentemente introdotte:

- alcune tipologie di Permesso di soggiorno, quali il lavoro subordinato e il ricongiungimento familiare, devono essere richieste direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI);
- introduzione delle nuove modalità di richiesta di primo rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno attraverso la spedizione di Kit postale;
- introduzione delle nuove modalità di presentazione della richiesta e prenotazione dell'appuntamento presso il SUI con modalità informatiche;
- introduzione del Permesso di Soggiorno elettronico.

La Questura risulta essere pertanto uno degli anelli di una lunga catena di Istituzioni e Servizi che si occupano di stranieri.

7.2.1. Permesso di soggiorno elettronico

Il nuovo Permesso di Soggiorno in formato Elettronico (Pse) consiste in una tessera con banda magnetica dotata di microchip in grado di contenere tutte le informazioni principali sul titolare e sarà utilizzata per l'80% delle tipologie di permesso di soggiorno. Stampato dal Poligrafico dello Stato, è dotato di una serie di sicurezze olografiche e magnetiche che rendono praticamente impossibile la sua falsificazione.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato introdotto assieme alla nuova procedura per la richiesta ed il rinnovo del permesso di soggiorno che è in vigore dal dicembre 2006.

Il permesso di soggiorno elettronico presenta un formato diversificato a seconda che si tratti di:

- titolare;
- di minore per il quale è previsto una tessera a parte denominata "Allegato minori permesso di soggiorno". L'allegato riporta lo stesso numero del permesso di soggiorno sub numerato (ad es. 000099999/01).

Peraltro è stata evidenziata da parte delle Aziende U.L.SS. la problematica derivante dal fatto che il permesso di soggiorno elettronico non riportasse la motivazione per la quale è stato rilasciato.

Il Ministero dell'Interno è ora intervenuto con una specifica nota prevedendo che si possa richiedere alle Questure una attestazione che indichi la tipologia del permesso di soggiorno.

Con telegramma urgentissimo NR.400/C/2007/5046/P/5.5.10.3 di prot. del 13 dicembre 2007 il Ministero dell'Interno ha quindi momentaneamente risolto uno dei problemi causati dai nuovi permessi di soggiorno elettronici che stanno sostituendo i vecchi permessi cartacei.

In realtà il problema subito segnalato dalle Aziende Sanitarie, è venuto ad evidenza per il Ministero dell'Interno quando diversi cittadini migranti e datori di lavoro si sono accorti che sulle tessere plastificate non vi era riportata la tipologia del permesso di soggiorno, informazione che di fatto riveste un carattere di particolare valenza, soprattutto in sede di assunzione del lavoratore straniero.

Il Ministero dell'Interno è quindi intervenuto comunicando alle Questure di rilasciare, a richiesta degli interessati, "una specifica attestazione idonea a certificare i motivi che hanno dato luogo all'emissione del titolo di soggiorno elettronico".

Si tratta di una misura temporanea fintanto che non si provvederà a modificare le tessere elettroniche stampando su di esse la tipologia del permesso.

Analogamente con telegramma urgentissimo NR.400/C/2008/355/P/10.2.2 di prot. del 24 gennaio 2008 si è ritenuto di dover precisare che si rendeva necessario evidenziare che in presenza di espressa richiesta, dovrà essere adottata analoga soluzione anche nei casi di concessione dei "Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", ex art. 9 del T.U. 286/98, così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che ha dato attuazione alla Direttiva CE 109/2003, concernente lo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Tale problema poteva a parere dello scrivente essere risolto dando piena attuazione a quanto previsto nell'allegato del Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2004 "regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di sog-

giorno ed alla carta di soggiorno". Infatti tale disciplinate tecnico al punto 6.3.7 - Pubblicazione Certificati - prevede che per ogni permesso di soggiorno SSCE-PSE venga pubblicato il certificato in una lista elettronica accessibile per gli utenti autorizzati ai controlli o ad erogare i servizi. Analogamente per ogni documento revocato prevede che il certificato venga pubblicato in una lista di certificati revocati (CRL o black list), anch'essi consultabili in rete.

Sarebbe dunque sufficiente che anche le Aziende U.L.SS., in quanto erogatrici di servizi (sanitari) agli stranieri, fossero abilitate ad accedere alla procedura, come già avviene per le procedure SISTEMATS e SIATEL del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, per verificare esclusivamente i dati di pertinenza; ovvero: Cognome e nome del titolare del documento; genere: maschio o femmina; luogo e data di nascita; cittadinanza; data di rilascio del permesso o della carta di soggiorno; data di scadenza e motivazione per la quale è stata rilasciata.

7.2.2. Rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.

7.2.3. Richiesta di rilascio o rinnovo del Permesso di Soggiorno presentando il Kit agli Uffici postali abilitati

A decorrere dall'11 dicembre 2006, la presentazione dell'istanza di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è stata trasferita agli uffici abilitati delle Poste italiane, che fanno da tramite con le Questure.

Pertanto le richieste delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno dovranno essere presentate ad un Ufficio Postale abilitato:

- Adozione.
- Affidamento.

- Aggiornamento della carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto).
- Aggiornamento del permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto).
- Attesa occupazione.
- Attesa cittadinanza.
- Asilo politico - rinnovo.
- Carta di soggiorno.
- Conversione permesso di soggiorno.
- Duplicato Carta di soggiorno.
- Duplicato permesso di soggiorno.
- Famiglia.
- Famiglia minore 14 - 18 anni.
- Lavoro autonomo.
- Lavoro subordinato.
- Lavoro casi particolari previsti art. 27 T.U. immigrazione.
- Lavoro subordinato stagionale.
- Missione.
- Motivi religiosi.
- Residenza elettiva.
- Ricerca scientifica.
- Status apolide - rinnovo.
- Studio.
- Tirocinio formazione professionale.
- Turismo.

Altresì, la richiesta delle seguenti tipologie continuerà ad essere presentata direttamente presso l'Ufficio immigrazione della Questura:

- Affari.
- Cure mediche.
- Gara sportiva.

- Motivi umanitari.
- Asilo politico - richiesta.
- Minore età.
- Giustizia.
- Status apolide richiesta.

7.2.4. Nuova procedura di inoltro delle domande di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).

È stata istituita una modalità esclusivamente informatica di inoltro delle domande di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.).

La procedura di inoltro telematico prevede che l'utente possa avviare i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione inviando le istanze mediante l'utilizzo di PC predisposti per il collegamento in internet.

7.2.4.1. Presentazione delle domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).

I cittadini stranieri in caso di ingresso per ricongiungimento familiare hanno l'obbligo di presentarsi entro otto giorni dal loro ingresso sul territorio nazionale al SUI per chiedere il permesso di soggiorno.

I cittadini stranieri *de quo*, pur rispettando il termine prefissato dalla normativa per presentarsi al SUI, non danno effettivamente avvio all'iter di presentazione della domanda di permesso di soggiorno; all'atto del loro accesso presso il SUI si vedono, infatti, fissare un successivo appuntamento, differito di quaranta, sessanta giorni, per la effettiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno. Di tale appuntamento viene dato riscontro attraverso il rilascio di una ricevuta stampata da procedura informatica.

I cittadini stranieri si stanno quindi presentando agli sportelli dei distretti con detta ricevuta.

Ritenendo che non vadano penalizzati i cittadini stranieri che dimostrano di rispettare gli obblighi imposti loro dal nostro ordinamento, essendo già in possesso del visto d'ingresso, il cui rilascio risulta successivo e condizionato alla preventiva verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge, è opinione dello scrivente che le citate ricevute di appuntamento per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno, siano da ritenersi valide ai fini dell'iscrizione al SSN, risultando parificabili all'attestazione della richiesta del rilascio del Permesso di Soggiorno, documentabile attraverso le ricevute di spedizione del Kit a mezzo posta. L'iscrizione potrà avvenire quindi per un periodo limitato di tre mesi e potrà essere prorogata all'atto della effettiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno nei termini e per la durata che verranno illustrate nel seguito.

7.3. Iscrizione anagrafica dello straniero

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico.

Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o altro documento equipollente.

Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

Il cittadino straniero dovrà essere iscritto in anagrafe con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o, eventualmente, da altri documenti rilasciati dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotti e, se del caso, legalizzati con le forme e le modalità previste dalla vigente normativa.

La variazione delle generalità dello straniero potrà essere disposta a seguito di esibizione di documentazione autentica dalla quale risultino le nuove generalità spettanti al cittadino straniero stesso.

Oltre alla prova documentata della propria identità, sono due i requisiti fondamentali richiesti al cittadino straniero per poter ottenere l'iscrizione all'anagrafe:

- la dimora abituale;
- la regolarità del soggiorno.

Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino straniero deve esibire:

- permesso o carta di soggiorno;
- passaporto o documento equipollente (es. titolo di viaggio). In mancanza (assoluta) di passaporto, (il permesso di soggiorno può valere anche come documento equipollente);
- documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- codice fiscale.

Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 12 luglio 2004 ha precisato come con circolare del 19 giugno 2003, fosse stata evidenziata l'esigenza di procedere all'iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri regolarmente residenti, una volta ricevute le comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anziché effettuare automaticamente l'iscrizione nei registri della popolazione residente, richiedendo ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di soggiorno di uno di essi. In sede di attuazione, l'orientamento ministeriale di cui si è detto ha ingenerato però problemi a cui sono seguite, da parte dei comuni, richieste di chiarimenti. Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato che l'indirizzo interpretativo formulato

impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dall'art. 17 del DPR. 223/1989, rilevando che, una volta ricevuta la comunicazione dall'Ufficiale di Stato Civile, quello di Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo l'evenienza in cui dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio. Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessità di pervenire ad una univoca e puntuale linea interpretativa, il Ministero dell'Interno aveva ravvisato quindi l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.

L'Alto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (art. 31, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998).

Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessità dell'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell'iscrizione anagrafica del minore stesso, ma questa consegue direttamente dalla nascita (art. 7, co. 1, lett. a) del DPR. n. 223 del 1989) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13, DPR. n. 223 del 1989) dallo straniero già regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, in esso, dimora abituale (art. 3, co. 1, DPR. n. 223 del 1989).

Iscrizione anagrafica dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

La circolare del Ministero dell'Interno n. 42, del 17 novembre 2006 chiarisce che con direttiva del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2006 sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

Nella direttiva viene chiarito che "le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che

ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale, con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”.

È stato affermato, quindi, che i principi affermati nella citata direttiva consentono di procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti di cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Iscrizione anagrafica dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno

La circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 2 aprile 2007 precisa che in data 20 febbraio 2007 il Ministro dell'Interno ha emanato la direttiva “in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.

In essa è stabilito che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti.

Tra i presupposti della direttiva rientra anche la circostanza che allo straniero in questione, in possesso della ricevuta dell'avvenuta spedizione della richiesta del permesso di soggiorno, sia consentito di permanere sul territorio nazionale (art. 13, co. 2, lett. b) del T.U. 286/98), in analogia con quanto avviene nelle more del rinnovo del permesso.

Ciò posto e considerato anche che la direttiva, nella premessa, evidenzia la necessità di garantire “il godimento dei diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno” dello straniero in attesa del permesso, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che il principio enunciato nella direttiva debba essere applicato con riferimento al procedimento di iscrizione anagrafica.

A questi fini l'iscrizione deve essere subordinata all'esibizione:

- del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

Il comune potrà invitare l'interessato a fare avere notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, e della relativa data di scadenza.

Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari

La circolare del Ministero dell'Interno n. 43, del 2 agosto 2007, precisa che per analogia, quanto previsto dalla sopra richiamata circolare n. 16/2007 del Ministero dell'Interno, possa essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, e quindi del visto d'ingresso da parte dell'Autorità consolare italiana.

Gli uffici di anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio.

A tali fini sarà sufficiente l'esibizione:

- del visto d'ingresso;

- della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno;
- di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

7.4. Obbligo di conferma della dimora abituale

Il Regolamento Anagrafico DPR 223/89, prevede all'art. 7, co. 3, che gli stranieri iscritti in anagrafe abbiano l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda dello straniero, dandone comunicazione al Questore.

L'art 11, co. 1 lett. c) sempre del Regolamento anagrafico prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente venga effettuata per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, co. 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

7.5. Rapporti con la pubblica amministrazione

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del T.U. o del regolamento attuativo che prevedano l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.

Rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisca, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

7.6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

I Soggiorni di breve durata sono ora regolati dalla L. n. 68, del 28 maggio 2007 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non supera i tre mesi.

In tal caso lo straniero dichiara la sua presenza:

- se proveniente da Paesi non appartenenti all'area Schengen: al momento dell'ingresso all'autorità di frontiera;

- se proveniente da Paesi appartenenti all'area Schengen: entro otto giorni dall'ingresso al Questore della provincia in cui si trova secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

La inosservanza degli obblighi sopra citati, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore lo straniero è espulso ai sensi dell'art. 13 del T.U. 286/98. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di presenza si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso.

7.7. Minori in attesa di adozione

La Direttiva congiunta Ministero dell'Interno con il Ministero delle Politiche per la Famiglia del 21 febbraio 2007 prevede che ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non sia richiesto il permesso di soggiorno.

La citata direttiva prevede che il minore straniero goda fin dall'ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

Pertanto, considerato quanto espressamente indicato nella direttiva a tutela dello stesso, (la Commissione adozioni internazionali, nell'autorizzare l'ingresso e la residenza in Italia del minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo) il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano.

Per l'iscrizione i genitori dovranno presentare i seguenti documenti:

- passaporto del bambino;
- ordinanza del Tribunale di affidamento o di adozione;
- autocertificazione della residenza;
- Codice Fiscale.

L'iscrizione al SSN con scelta del Pediatra avverrà senza scadenza per i bambini adottati, mentre per i bambini in affido dovrà avere la scadenza coincidente con il periodo di affidamento se indicato nell'ordinanza del tribunale.

7.8. Discendenti da avo italiano

Il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 32 del 13 giugno 2007 ha determinato che i discendenti di avo italiano possano iscriversi all'anagrafe sul presupposto che il soggiorno di breve durata fino ai tre mesi non richiede il Permesso di Soggiorno.

La nota Ministeriale infatti recita: «Nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1° giugno 2007, è stata pubblicata la legge 28 maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo, recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.

L'art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non sia richiesto il permesso di soggiorno, ma sia invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.

La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002.

La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso.

Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione

della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica finalizzata al riacquisto della cittadinanza».

Poiché dal tenore della circolare non sembra che i soggetti, che si trovano in tale condizione, successivamente (trascorsi i tre mesi o anche prima) debbano richiedere il permesso di soggiorno per "acquisto di cittadinanza". Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza viene infatti rilasciato solo allo straniero già titolare di permesso per altro titolo, che chiaramente, con l'abolizione del permesso di breve periodo lo straniero non avrà. È opinione dello scrivente che si debba concedere l'iscrizione con il medico in quanto si tratta di cittadino discendente da avi italiani entrato nel nostro Paese per chiedervi la cittadinanza, situazione che presenta quindi presupposti del tutto diversi e particolari rispetto agli altri stranieri.

7.9. Cittadini stranieri detenuti

La Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 prevede che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria" la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forma alternative di pena.

A conferma di quanto sopra, la nota datata 4 settembre 2001 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza prevede infatti che "[...] nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo (del permesso di soggiorno) presentata da cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l'istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, ca-

ratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in forza del quale l'interessato è detenuto. In sostanza si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell'autorità di Pubblica Sicurezza".

In base all'art. 1, co. 6 della suddetta legge tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate del SSN. Tuttavia in base all'interpretazione fornita dalla Regione del Veneto l'esenzione si applica esclusivamente a persone in stato di reclusione in carcere e non a quelle soggette a forme alternative di pena.

7.10. Riconoscimento dello status di rifugiato

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 28 gennaio 2008 n. 25, in attuazione della Direttiva 2005/83/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, con propria Circolare n. 4/2008, del 11 marzo 2008, il Ministero dell'Interno ha evidenziato in particolare che il citato D.Lgs individua l'ambito di applicazione della nuova procedura che si avvia con la presentazione della domanda di protezione internazionale, diretta ad ottenere il riconoscimento dello "*status di rifugiato o dello status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" come definiti dallo stesso decreto.

Si tratta di un'unica procedura, fondata sulle medesime garanzie ed adempimenti, al termine della quale le Commissioni territoriali, che assumono la nuova denominazione di "*Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*", possono riconoscere uno dei due status di protezione internazionale.

La modifica di maggior rilievo, rispetto alla disciplina preesistente, riguarda la soppressione della procedura semplificata. La procedura è ora unica.

L'istruttoria va avviata per tutte le domande, considerato che sono venute meno le ipotesi di irricevibilità della domanda. Con l'abrogazione delle predette disposizioni, vengono meno le ipotesi di irricevibilità della domanda di protezione internazionale da parte delle Autorità preposte all'accettazione dell'istanza. Tali disposizioni, infatti, attribuivano all'Autorità di frontiera ed al Questore il compito di verificare le clausole di ammissione alla procedura, che veniva inibita allo straniero richiedente asilo, tra l'altro, qualora fosse stato condannato per particolari crimini previsti dalla Convenzione di Ginevra, nonché per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380 del c.p., ovvero nelle ipotesi in cui lo straniero fosse risultato pericoloso per la sicurezza dello Stato o appartenesse ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. Per effetto di detta abrogazione, la Polizia di frontiera e la Questura sono tenute a ricevere, in ogni caso, la domanda di protezione internazionale sulla quale si pronunzierà la competente Commissione territoriale.

L'istanza è presentata personalmente dall'interessato presso l'ufficio di Polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora dell'istante stesso. Qualora il richiedente sia una donna, alle operazioni partecipa, ove possibile, personale femminile. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati, presenti in Italia con il genitore all'atto della richiesta stessa. L'istanza, inoltre, può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato.

Nei casi di presentazione di istanza di protezione internazionale, all'atto dell'ingresso del richiedente nel territorio dello stato, l'ufficio di Polizia di frontiera, nell'accogliere la richiesta, invita lo straniero ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la Questura competente per territorio, alla quale trasmetterà, secondo la procedura vigente, la domanda. Al richiedente deve essere rilasciata copia del verbale sottoscritto e della documentazione allegata. Qualora dalle verifiche di frontiera risultasse che il richiedente debba essere ospitato

presso un centro di accoglienza ovvero trattenuto, l'ufficio di Polizia di frontiera dovrà curare l'accompagnamento dello stesso presso il competente ufficio immigrazione.

La Questura, ricevuta l'istanza da parte dell'ufficio di frontiera, ovvero direttamente dal richiedente la protezione internazionale, avrà cura di redigere il verbale delle dichiarazioni sugli appositi modelli. Tali modelli, a cui è allegata la documentazione, eventualmente presentata o acquisita d'ufficio, saranno trasmessi alla Commissione territoriale competente, entro due giorni. Al richiedente, qualora non ospitato presso un centro di accoglienza o di permanenza temporanea, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della componente Commissione territoriale. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno ha accesso al sistema di accoglienza. In presenza delle condizioni previste, il Questore dispone immediatamente l'invio del richiedente nelle strutture previste, sentito, per l'accoglienza il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e, per i casi di trattenimento contemplati nella norma, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione, utilizzando gli appositi moduli. Il Questore trasmette la documentazione acquisita alla Commissione territoriale in cui è ubicato il centro. La Commissione territoriale, ricevuti gli atti, procede all'esame della domanda ed adotta una delle seguenti decisioni:

a. Riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria:

1. Se la Commissione riconosce allo straniero lo *status di rifugiato*, il Questore del luogo ove dimora, rilascia allo stesso un permesso di soggiorno "per asilo", valido 5 anni rinnovabile. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, allo straniero viene rilasciato un documento di viaggio per rifugiati, secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra, di validità quinquennale. I predetti titoli, esibiti congiuntamente consentono la libera circolazione, in esenzione visto

e per un periodo non superiore ai novanta giorni, anche nel territorio degli Stati membri che applicano l'Accordo di Schengen. Il rilascio del documento di viaggio è rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Al beneficiario dello *status di rifugiato* è riconosciuto il diritto all'unità familiare ai sensi dell'articolo 29-bis del T.U. 286/98.

2. Se la Commissione riconosce allo straniero il diritto alla *protezione sussidiaria*, il Questore del luogo ove dimora rilascia allo stesso un permesso di soggiorno "per protezione sussidiaria", valido tre anni rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio stesso. Tale titolo consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile, in presenza dei prescritti requisiti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Qualora vi siano fondati motivi che non consentano al titolare di richiedere alle Autorità del proprio Paese il passaporto o documento equipollente, il Questore rilascia un titolo di viaggio per stranieri della uguale durata di quella del permesso di soggiorno. I predetti documenti esibiti congiuntamente consentono la libera circolazione nel territorio nazionale. Ai beneficiari dello status di *protezione sussidiaria* è riconosciuto il diritto all'unità familiare. I familiari del titolare dello status, presenti sul territorio nazionale, che non hanno individualmente diritto a tale beneficio, hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare della protezione sussidiaria: possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30 del T.U. 286/98.

Lo straniero a cui è stata accordata la protezione sussidiaria, ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, co. 2, del T.U. 286/98.

Allo straniero già titolare di *permesso di soggiorno umanitario*, rilasciato prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto su richiesta dell'organo di esame dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugia-

to, potrà essere rilasciato, al momento del rinnovo, un permesso di *soggiorno per protezione sussidiaria*; prima di allora l'interessato gode dei medesimi diritti stabiliti a favore dello *status di protezione sussidiaria*.

b. Rigetta la domanda:

In caso di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, qualora la Commissione territoriale ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno "per motivi umanitari" ai sensi dell'art. 5, co. 6, del T.U. 286/98. Analoga iniziativa può essere avviata dalla Commissione nazionale nel caso di decisione di revoca o cessazione dello *status di protezione internazionale*.

La decisione negativa comporta l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso davanti all'autorità giudiziaria (30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; nei soli casi di trattenimento entro il più breve termine di 15 giorni), salvo sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. In attesa della scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il richiedente rimane in accoglienza o in trattenimento - in presenza dei presupposti - presso le strutture in cui si trova.

Per al revoca e la cessazione è stata introdotta una più puntuale disciplina del procedimento. L'art. 35, co. 6, del D.Lgs n. 25/2008, prevede che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Nei casi indicati dall'art. 35, co. 7 del D.Lgs n. 25/2008, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia il ricorrente può chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento adducendo l'esistenza di gravi e fondati motivi. Il tribunale nei successivi cinque giorni, decide, con ordinanza non impugnabile, sulla richiesta di sospensione e, qualora sia accolta, al richiedente è rilasciato un

permesso di soggiorno per richiesta di asilo e nei suoi confronti è disposta l'accoglienza nei centri. Per i ricorsi all'Autorità Giudiziaria avverso le decisioni di diniego dello status di rifugiato, presentati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25/2008, continua a trovare applicazione l'art. 17 del DPR n. 303, nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Prefetto a rimanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. Infine è stato abrogato, tra l'altro, *l'istituto del riesame*.

7.11. Diritto all'assistenza sanitaria

In relazione al diritto all'assistenza sanitaria si individuano le seguenti tipologie di stranieri:

1. obbligatoriamente iscritti al S.S.N.;
2. facoltativamente iscritti al S.S.N.;
3. non iscritti al S.S.N.;
4. irregolari;
5. irregolari privi di risorse economiche sufficienti (indigenti).

7.11.1. Iscrizione obbligatoria

L'art. 34 del T.U. ed il relativo art. 42 del Regolamento di attuazione affermano l'obbligo e le modalità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

- a. stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento;
- b. stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per mo-

tivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario¹⁹, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

7.11.1.1. Svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato od autonomo o iscrizione nelle liste di collocamento

Nel punto a) viene affermato il principio che lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato od autonomo o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria²⁰.

¹⁹ A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 28 gennaio 2008 n. 25 in attuazione della Direttiva 2005/83/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato con la propria Circolare n. 4/2008 del 11 marzo 2008 ha evidenziato in particolare che il capo I del citato D.Lgs individua l'ambito di applicazione della nuova procedura che si avvia con la presentazione della domanda di protezione internazionale, diretta ad ottenere il riconoscimento dello "status di rifugiato o dello status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria" come definiti dallo stesso decreto. Si tratta di un'unica procedura, fondata sulle medesime garanzie ed adempimenti, al termine della quale la Commissione territoriale può riconoscere uno dei due status di protezione internazionale". Pertanto ai cittadini stranieri in possesso di Permesso di Soggiorno rilasciato per "Protezione sussidiaria" dovrà essere riconosciuta l'iscrizione obbligatoria con la scadenza equivalente alla validità del Permesso di Soggiorno.

²⁰ L'art. 14, co. 4 del DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settima-

In relazione alla fattispecie dell'iscrizione nelle liste di collocamento la previsione va aggiornata tenendo conto della intervenuta riforma del mercato del lavoro e del collocamento. L'accezione deve ora intendersi nel senso di straniero che abbia contattato il Centro per l'Impiego per la ricerca attiva di un lavoro avendo sottoscritto il Patto di Servizio ed il Programma di Azione Individualizzato (PAI).

7.11.1.2. Validità temporale dell'iscrizione

L'iscrizione al SSN avviene per tutta la durata del Permesso di soggiorno

Tale assunto trova ora conferma nell'ultima Convenzione per la Medicina Generale che ha fornito un chiarimento definitivo in relazione alla scadenza dell'iscrizione dello straniero extracomunitario negli elenchi del Medico di Medicina Generale. L'art. 40, co. 5, prevede infatti espressamente che per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta sia a tempo determinato ed abbia validità pari a quella del permesso di soggiorno.

Anche la nuova formulazione dell'art. 40, co. 15, relativo all'iscrizione provvisoria prevede che per i cittadini non residenti la scelta sia a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria.

nali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite di 1.040 ore. Ciò significa che lo straniero in grado di presentare regolare contratto di lavoro nei limiti precedentemente indicati dovrà essere iscritto obbligatoriamente, anche se per tale fattispecie di soggiorno sarebbe invece prevista l'iscrizione facoltativa. Analogamente se lo studente contattasse il Centro per l'impiego alla ricerca di un lavoro andrebbe iscritto obbligatoriamente.

Quindi l'extracomunitario con permesso di soggiorno deve sempre essere iscritto con scadenza pari a quella del permesso di soggiorno stesso sia che si tratti di un residente sia che si tratti di un domiciliato.

Rinnovo automatico dell'iscrizione nelle more del rinnovo del Permesso di soggiorno

L'art. 39 del D.P.R. 334/04 dispone che l'iscrizione al SSN non decada nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

La nuova convenzione per la medicina generale ha introdotto il criterio del rinnovo automatico dell'iscrizione alla scadenza, nelle more del rinnovo del titolo di soggiorno.

L'art. 40, co. 6, prevede infatti che la scelta sia automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

L'accordo integrativo regionale ha fissato il termine del rinnovo automatico fissandolo in 60 giorni dalla scadenza dell'iscrizione facendo riferimento ai termini previsti all'art. 13, co. 2, lett. b) del T.U. 286/98²¹.

²¹ L'art. 13, co. 2, lett. b), del TU 286/98 prevede che l'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

Iscrizione in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

Il cittadino straniero ha diritto all'assistenza anche nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno: ed il titolo all'iscrizione resta quello precedentemente attribuito.

Pertanto, coloro i quali erano iscritti a titolo obbligatorio dovranno esibire:

- originale del permesso di soggiorno scaduto;
- la ricevuta postale che assume la stessa valenza del cedolino precedentemente rilasciato dalle Questure, come da direttiva del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2006.

Tuttavia va segnalato come i tempi per il completamento del procedimento da parte delle Questure si stiano dimostrando alquanto lunghi. La scadenza individuata dalla Regione per l'iscrizione con scelta del medico, eventualmente rinnovabile, era stata fissata in sei mesi.

In ragione delle nuove modalità e dei lunghi tempi per lo svolgimento dell'iter di rinnovo del permesso di soggiorno, anticipando una decisione già presa a livello regionale, si è previsto che:

1. agli stranieri che si presentino documentando l'avvenuta presentazione della richiesta (Kit postale) del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per qualsiasi motivazione che dia diritto all'iscrizione obbligatoria sarà concessa l'iscrizione al SSN per un anno con scelta del medico;
2. normalmente entro l'anno, i richiedenti dovrebbero ricevere l'invito per il fotosegnalamento; quindi per i soggetti che si presentino scaduto l'anno e presentino l'invito per il fotosegnalamento, sarà concessa l'iscrizione con scelta del medico con scadenza al quindicesimo giorno successivo alla data dell'appuntamento;
3. se entro l'anno lo straniero non ha ricevuto la convocazione per il fotosegnalamento è probabile che siano emersi problemi inerenti alla sua pratica; lo straniero dovrà essere invitato a contattare la Questura per la verifica della situazione;

4. una volta effettuato il fotosegnalamento, allo straniero sarà concessa l'iscrizione per sei mesi con scelta del medico;
5. tali nuove modalità riguardano evidentemente tutti i soggetti che avviano ora la pratica di rinnovo;
6. agli stranieri ai quali fosse già stata concessa l'iscrizione con scadenza a sei mesi, con il medico, il rinnovo dovrà essere concesso per ulteriori sei mesi e si seguirà poi la procedura sopra descritta a partire dal punto 4.

Computo dello straniero nel massimale del medico

La nuova convenzione per la medicina generale ha introdotto inoltre alcune novità e chiarimenti in relazione al computo degli stranieri nel massimale del Medico.

L'art. 39, co. 11 prevede che "Le scelte temporanee di cui all'art. 40, commi 5 (stranieri) e 12 (iscritti provvisori) non concorrono alla determinazione del massimale individuale".

L'accordo integrativo regionale ha fissato però un limite massimo al massimale del medico fissandolo a 1800 scelte.

7.11.1.3. Valore ricognitivo del diritto dell'iscrizione al SSN

Deve essere sottolineato che l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi precedentemente indicati), pur in assenza di iscrizione al SSN.

7.11.1.4. Familiari a carico

Per l'individuazione dei familiari a carico si deve fare riferimento all'art. 4 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402 convertito nella Legge 3 settembre 1982 n. 627.

Tale articolo prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell'assistenza sanitaria, si applichino le disposizioni di cui al T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ricorda che le disposizioni di cui al suddetto art. 4, del D.L. 402/82, sono definite norme *per relationem* e quindi i criteri del T.U. sopraindicato hanno la sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia o meno l'erogazione al titolare, da parte dell'I.N.P.S., degli assegni familiari.

7.11.1.5. Iscrizione al SSN dei figli

L'art. 31, co. 1, del T.U. 286/98 prevede che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante sia iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

Il co. 2, dello stesso articolo, prevede che, al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore dello straniero ovvero dello straniero affidatario, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Il successivo art. 32, co. 1, prevede che al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Pertanto il figlio seguirà la condizione del genitore ed andrà iscritto al S.S.N. se inserito nel PS di almeno uno dei genitori o se titolare di autonomo PS per motivi di famiglia o per altro motivo che dia diritto all'iscrizione obbligatoria.

7.11.1.6. Studente familiare a carico

Come vedremo di seguito la motivazione dichiarata nel permesso di soggiorno “motivi di studio” determina il diritto, per lo straniero, all’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale previo versamento della relativa contribuzione.

Con propria nota n. 114143/50.07.01.01 di prot. del 27 febbraio 2007 la Regione del Veneto, interpellato sulla questione il Ministero della Salute, ha chiarito che, stante la precedente iscrizione obbligatoria al SSN dello “studente”, sia possibile una interpretazione estensiva della norma tendente a concedere l’iscrizione senza pagamento del contributo previsto.

Pertanto ai cittadini stranieri:

- conviventi con i genitori e, anche se domiciliati in altro comune per motivi di studio, a carico degli stessi;
- precedentemente in possesso di Permesso di Soggiorno per “motivi familiari”;
- ai quali al compimento del 18° anno di età viene rinnovato il titolo di soggiorno per “motivi di studio”;

verificato che gli stessi siano presenti nella pratica di almeno uno dei genitori, non dovrà più essere richiesta la contribuzione per l’iscrizione volontaria, ma andranno obbligatoriamente iscritti al SSN, senza alcun onere a loro carico.

7.11.1.7. Nuovi nati figli di genitori regolarmente soggiornanti

L’assistenza sanitaria viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al SSN, anche nelle more dell’iscrizione al Servizio stesso, a parità di trattamento con i minori iscritti.

Poiché la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 non prevede espressamente che la nascita debba essere avvenuta in Italia, si ritiene che il diritto all’assistenza spetti anche ai figli di genitori regolarmente soggiornanti (naturalmente nati dopo la regolarizzazione dei genitori), nonostante siano nati al di fuori del nostro Paese. È opinione dello scrivente che agli stessi

vadano applicati i Regolamenti CE e/o le convenzioni bilaterali vigenti con il Paese estero di nascita.

Naturalmente resta fermo il concetto che eventuali figli comunque nati prima della regolarizzazione dei genitori se non li accompagnano al momento dell'ingresso potranno entrare nel nostro Paese attraverso le normali modalità del ricongiungimento familiare.

7.11.1.8. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dello straniero in possesso del Permesso di Soggiorno per richiesta di asilo

Riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai cittadini italiani disoccupati.

Sono nel frattempo intervenute modifiche alla disciplina della richiesta di asilo. Allo stato attuale il divieto di lavoro vale solamente per i primi 180 giorni, trascorsi i quali al richiedente asilo è data la possibilità di intrattenere regolari attività lavorative.

Il richiedente asilo andrebbe pertanto esentato nei primi sei mesi o anche nei mesi successivi ma solamente se non intrattiene regolari rapporti di lavoro.

L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria deve essere autocertificata dall'interessato al momento della fruizione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio presso strutture pubbliche o private convenzionate.

A tale fine è stato modificato il modello di autocertificazione in uso presso il presidio ospedaliero inserendo anche tale fattispecie.

7.11.1.9. Permessi di soggiorno rilasciati in base agli artt. 18, 19, 20, 31 e 32 del T.U. 286/98

Art. 18, co. 1, del T.U., soggiorno per motivi di protezione sociale

L'art. 18, co. 1, del T.U., ha introdotto nell'ordinamento un forte elemento innovativo, rappresentato dall'attenzione alla prioritaria tutela dello straniero che sia vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di una organizzazione criminale.

Qualora tali situazioni siano accertate e lo straniero corra un concreto pericolo per la sua incolumità, gli è consentito, attraverso il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di sottrarsi a tale condizione e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il Questore deve valutare la sussistenza delle circostanze stabilite nel citato art. 18, in relazione al potere di proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall'art. 27 del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta proposta, infatti può legittimamente provenire dai servizi sociali degli Enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lettera a) del medesimo art. 27 che, nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta così avanzata.

Occorre ricordare che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia, né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria. Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica.

Diversamente occorre procedere nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di

grave sfruttamento. Per questa evenienza, la proposta sarà avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrà offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravità e l'attualità del pericolo.

Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico parere. Fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati in relazione al descritto potere di proposta, il Questore, qualora accerti situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovrà autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per l'incolumità dello stesso - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale - e, ove tale situazione sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno alle condizioni descritte dall'art. 27, co. 2, del citato D.P.R. 394/99.

Art. 19, del T.U., divieto di espulsione e di respingimento

In nessun caso potrà disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, co. 1, del T.U. 286/98 nei confronti:

- lett. a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi (permesso di soggiorno per minore età);
- lett. b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9 dello stesso T.U.;

- lett. c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, (viene rilasciato un permesso di soggiorno “per motivi familiari”²²).
- lett. d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche riportante l’indicazione art. 19, co. 2, lett. d)²³.

Art. 20 del T.U. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

Con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, per la Solidarietà Sociale, e con gli altri Ministeri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45 del T.U., le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga alle disposizioni del T.U., per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali

²² Ad esempio non saranno espellibili la cittadina straniera con cittadinanza extra UE coniugata con cittadino italiano; la cittadina straniera extra UE, madre di figlio avente la cittadinanza italiana anche se non coniugata con un cittadino italiano e non sarà espellibile il genitore avente cittadinanza extra UE, anche se entrato illegalmente nel ns. Paese convivente con figlio che nel frattempo ha acquisito la cittadinanza italiana.

²³ In questi casi normalmente alla cittadina straniera irregolare e priva di risorse economiche sufficienti viene rilasciata in un primo tempo una tessera con codice STP al fine di poter accedere alle prestazioni ginecologiche ed ottenere il certificato attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Questo certificato andrà presentato alla Questura per l’ottenimento del Permesso di Soggiorno per Cure Mediche ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. d) del T.U. 286/98. Normalmente la Questura rilascia un Permesso di Soggiorno con scadenza alla data presunta del parto, permesso che verrà successivamente rinnovato alla nascita del figlio e fino ai sei mesi successivi.

o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea²⁴.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

Ai cittadini stranieri accolti nel nostro Paese all'interno di interventi di protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del T.U. viene rilasciato un permesso di soggiorno per "protezione temporanea".

Art. 31, co. 3, del T.U. Ingresso e permanenza del familiare del minore

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del T.U.

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al Questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c-quinquies, del regolamento di attuazione del T.U. di cui al DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui al citato art. 31, co. 3, del T.U. verrà rilasciato un permesso di soggiorno per "cure mediche".

²⁴ Si è avuta una applicazione del presente istituto con il DPCM 12.05.1999 e 30.12.1999 di protezione temporanea per i rifugiati dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Kosovo).

Art. 32, Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

La Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 17272/7 del 28 marzo 2008 affronta le problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età.

Le problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno ai minori d'età e a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno hanno fatto emergere nel tempo, anche a causa di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di recenti innovazioni legislative, difformità di indirizzo e di linee interpretative da parte dei competenti uffici sulle quali il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno intervenire, al fine di garantire una più omogenea applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia chiarendo quanto di seguito riportato.

L'art. 31, co. 2 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, dispone che al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

L'assertività della disposizione (che diversamente da altre non richiama una mera possibilità ma ha carattere imperativo) è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato all'allegazione della fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente.

La norma di cui al co. 2 del citato art. 31 non mira, infatti, a costituire una nuova condizione giuridica soggettiva in capo al minore ma a riconoscere la perdurante validità di quella preesistente, che ha determinato l'iscrizione del minore nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sulla base di una identificazione certa dello stesso.

Il permesso di soggiorno di cui al citato co. 2 costituisce, pertanto, una mera novazione *ope legis* del precedente titolo giuridico che ha come unico presup-

posto il compimento dei quattordici anni e che attesta il diritto del minore a soggiornare nel territorio dello Stato.

In tal senso depone anche il preminente interesse del minore a non essere privato dei diritti conseguenti al rilascio del titolo di soggiorno, nonché la sua non espellibilità, come stabilito dall'art. 19, co. 2 del T.U.

Le Questure sono state pertanto invitate a rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari al minore ultraquattordicenne subordinandolo alla sola verifica degli accertamenti già effettuati in occasione della precedente iscrizione nel titolo di soggiorno del genitore.

L'art. 32, co. 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede che, oltre ai minori stranieri regolarmente conviventi con i genitori o sottoposti all'affidamento familiare, anche i minori stranieri "comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184", al compimento della maggiore età, possano ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, nonché per esigenze sanitarie o di cura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha ritenuto che in tale norma debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a tutela, in ragione dell'identità dei fini perseguiti dagli istituti dell'affidamento e della tutela.

Lo stesso art. 32, negli ulteriori commi introdotti con la Legge 30 luglio 2002, n. 189, rende possibile rilasciare un permesso di soggiorno delle tipologie sopra specificate ai minori stranieri non accompagnati purché siano presenti sul territorio nazionale da non meno di tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.

Sul contenuto di tale articolo è più volte intervenuto il Consiglio di Stato (sentenze n. 1681/05 del 1.2.2005 e n. 564/07 del 28.11.2006) precisando che la fattispecie descritta al co. 1 (finalizzata alla tutela dell'unità del nucleo familiare in cui il minore sia inserito *naturaliter* ovvero in virtù di un provvedimento di affido o di sottoposizione a tutela) non deve essere confusa con la "ulteriore e distinta fattispecie" contenuta nei co. 1 bis e 1 ter.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il comma 1 dell'art. 32 esige requisiti alternativi a quelli stabiliti dai co. 1 bis e 1 ter e che, pertanto, il rilascio del permesso di soggiorno non può essere condizionato dal loro cumulo. Ed infatti il co. 1 fa riferimento ai minori stranieri sottoposti a qualunque tipo di affidamento o a tutela, mentre i co. 1 bis e 1 ter si riferiscono ai minori stranieri non accompagnati che "versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell'ammissione al progetto di integrazione sociale e civile".

In tutte le fattispecie sopra indicate si può presumere, infatti, che esista un percorso di integrazione - compiuto o in corso di evoluzione - del minore straniero nella comunità nazionale e che una sua eventuale interruzione sarebbe causa di disagio ed esclusione, oltre a determinare una situazione di irregolarità per lo straniero neo-maggiorenne.

Premesso quanto sopra, il Ministero ha invitato le Questure a voler adeguare la propria attività provvedimentale alle riferite interpretazioni giurisprudenziali, al fine di garantire l'omogenea applicazione delle previsioni del predetto art. 32.

Pertanto, nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le Questure, al compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di "non luogo a procedere al rimpatrio".

Nell'ipotesi in cui ad un minore straniero che, al compimento del diciottesimo anno di età, risulti inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti dagli Enti locali e sia presente da almeno tre anni sul territorio nazionale, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno del minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela.

Resta fermo che, in entrambi i casi, il rilascio del titolo sarà subordinato all'accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per lo specifico tipo di permesso richiesto.

Il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede (art. 31, co. 2) che al minore straniero di quattordici anni, già iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai diciotto anni, al compimento dei quali (art. 32, co. 1) può essergli rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per le seguenti motivazioni: di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Può accadere, tuttavia, che il giovane straniero regolarmente soggiornante, raggiunta la maggiore età, abbia ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi citati.

La questione merita di essere risolta avendo a mente che la Corte di Cassazione ha più volte esaminato casi di permanenza del figlio, seppure maggiorenne, presso i genitori (Sez. I, 03/04/2002, n. 4765; Sez. I, 30/08/1999, n. 9109; Sez. I, 08/09/1998, n. 8868; Sez. I, 07/05/1998, n. 4616) precisando che, fin quando il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno l'obbligo di mantenerlo.

Tale orientamento si inquadra nel più generale dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 30 della Costituzione e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 28 del 12/19 gennaio 1995; Sentenza n. 203 del 17/26 giugno 1996) quale diritto fondamentale della persona e, in quanto tale, spettante anche ai cittadini stranieri. In quest'ottica l'art. 2, co. 2 del citato T.U. sull'Immigrazione (n. 286/1998) estende i diritti in materia civile allo straniero regolarmente soggiornante.

È inoltre importante considerare che lo stesso T.U., all'art. 5, co. 5, impone anche di tutelare l'unità, l'integrità e la salvaguardia della famiglia e dei suoi legami. Ed il più recente D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 prevede che ai fini del di-

niego di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ovvero dell'espulsione della persona già ricongiunta, si debba tenere conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato" oltre che "della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale".

Alla luce di quanto sopra, il Ministero dell'Interno ritiene che i riferimenti normativi richiamati consentano di interpretare la fattispecie in esame attraverso il ricorso all'art. 30, co. 3 del T.U. ove si stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari abbia "la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo".

Pertanto, oltre a quanto previsto dal citato art. 32, co. 1, agli stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purché questo ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal co. 3 dell'art. 29 del predetto T.U.

7.11.1.10. Casi particolari

La nota della Regione Veneto n. 13000/20251/50.01 del 26 giugno 2001 chiarisce alcune problematiche legate a casi particolari.

7.11.1.10.1. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno

La Circolare del Ministero della salute n. 5 del 24 marzo 2000 prevede che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di questo ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia e tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione al SSN, che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o

rimborsati dalla U.L.SS. territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

La Regione del Veneto al fine di eliminare la discrezionalità sulla questione delle varie aziende in tema di rimborso delle spese eventualmente sostenute per prestazioni urgenti dagli stranieri in attesa del permesso di Soggiorno, ha previsto la possibilità di rilasciare una Tessera Sanitaria senza medico, valida per un massimo di tre mesi non rinnovabili agli stranieri extracomunitari che documentano di aver presentato la richiesta del Permesso di soggiorno per una delle motivazioni che dia diritto all'iscrizione obbligatoria.

Le motivazioni del rilascio del Permesso di Soggiorno, qualora non riportate nel tagliando/prenotazione rilasciato dalla Questura o nella ricevuta di spedizione del Kit postale, potranno essere desunte dal visto di ingresso sul passaporto.

Successivamente il termine di tre mesi è apparso insufficiente per l'effettiva conclusione dell'iter di rilascio del primo permesso di soggiorno ed il periodo di iscrizione è stato portato a sei mesi, rinnovabili.

In ragione delle nuove modalità e dei lunghi tempi per lo svolgimento dell'iter di concessione del permesso di soggiorno, anticipando una decisione già presa a livello regionale, si è previsto che:

1. agli stranieri che si presentino documentando l'avvenuta presentazione della richiesta (Kit postale) del rilascio del permesso di soggiorno, richiesto per motivazione diversa da "lavoro subordinato" o da "ricongiungimento familiare" che dia però comunque diritto all'iscrizione obbligatoria, sarà concessa l'iscrizione al SSN per un anno senza scelta del medico;
2. normalmente entro l'anno, i richiedenti dovrebbero ricevere l'invito per il fotosegnalamento; quindi per i soggetti che si presentino scaduto l'anno e presentino l'invito per il fotosegnalamento, sarà concessa l'iscrizione senza scelta del medico con scadenza al quindicesimo giorno successivo alla data dell'appuntamento;

3. se entro l'anno lo straniero non ha ricevuto la convocazione per il fotosegnalamento è probabile che siano emersi problemi inerenti alla sua pratica; lo straniero dovrà essere invitato a contattare la Questura per la verifica della situazione;
4. una volta effettuato il fotosegnalamento, allo straniero sarà concessa l'iscrizione per sei mesi senza scelta del medico;
5. tali nuove modalità riguardano evidentemente tutti i soggetti che avviano ora la pratica di richiesta del permesso di soggiorno;
6. agli stranieri ai quali fosse già stata concessa l'iscrizione con scadenza a sei mesi, con il medico, il rinnovo dovrà essere concesso per ulteriori sei mesi e si seguirà poi la procedura sopra descritta a partire dal punto 4.

7.11.1.10.2. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato

Il Ministero dell'Interno il 23 febbraio 2007 ha emanato la direttiva n. 749 di prot. al fine di garantire il godimento dei diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno ai cittadini extracomunitari nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tale direttiva assume come premessa:

- il fatto che in base all'art. 5, co. 3 bis, del T.U. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato venga rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno e lavoro;
- il T.U. non prevede la punibilità per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno scaduto, ma del quale sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo;
- in base a quanto previsto nell'art. 31, co. 1 del Regolamento di attuazione del T.U. di cui al DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione viene rilasciato previa verifica, da parte del Questore, della insussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato;

- la circolare 1 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione consente lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del lavoratore straniero che sia in possesso della ricevuta dell'assicurata, provvista di elementi di sicurezza, attestante la richiesta del permesso di soggiorno;
 - la situazione dello straniero, che faccia ingresso per la prima volta nel nostro Paese per svolgere una autorizzata attività lavorativa deve considerarsi assimilabile, secondo un'interpretazione teleologica della normativa, a quella di chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
 - a favore dello straniero è già stato rilasciato un nulla osta al lavoro sentito il Questore e lo straniero stesso ha già sottoscritto un contratto di soggiorno;
 - lo straniero, in attesa di permesso di soggiorno, è in possesso di una ricevuta che gli consente di permanere legalmente sul territorio nazionale;
 - la necessità di garantire allo straniero che abbia in corso il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, la pienezza della propria posizione lavorativa venutasi a determinare con la sottoscrizione di un contratto di soggiorno, nonché il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno;
 - l'opportunità che l'esercizio di tali diritti venga garantito senza interruzioni.
- Il lavoratore straniero nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può quindi legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa²⁵ per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale.

²⁵ In relazione alla possibilità di svolgere regolarmente l'attività lavorativa assume particolare rilevanza la necessità di poter certificare l'astensione dal lavoro per malattia, certificazione che rientra tra i compiti convenzionalmente attribuiti al Medico di Assistenza Primaria, pertanto appare non solo appropriato ma necessario che lo straniero, che abbia richiesto e sia in attesa del primo

I suddetti cittadini stranieri possono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale con scelta del medico con la scadenza di sei mesi, eventualmente rinnovabili.

Per l'iscrizione dovranno esibire:

- passaporto con visto di ingresso per lavoro subordinato;
- copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

In ragione delle nuove modalità e dei lunghi tempi per lo svolgimento dell'iter di concessione del permesso di soggiorno, anticipando una decisione già presa a livello regionale, si è previsto che:

1. agli stranieri che si presentino documentando l'avvenuta presentazione della richiesta (Kit postale) del primo permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" sarà concessa l'iscrizione al SSN per un anno con scelta del medico;
2. normalmente entro l'anno, i richiedenti dovrebbero ricevere l'invito per il fotosegnalamento; quindi per i soggetti che si presentino scaduto l'anno e presentino l'invito per il fotosegnalamento, sarà concessa l'iscrizione con scelta del medico con scadenza al quindicesimo giorno successivo alla data dell'appuntamento;
3. se entro l'anno lo straniero non ha ricevuto la convocazione per il fotosegnalamento, è probabile che siano emersi problemi inerenti alla sua pratica; lo straniero dovrà essere invitato a contattare la Questura per la verifica della situazione;
4. una volta effettuato il fotosegnalamento allo straniero sarà concessa l'iscrizione per sei mesi con scelta del medico;

rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, possa essere iscritto al S.S.N. con l'attribuzione del medico curante.

5. tali nuove modalità riguardano evidentemente tutti i soggetti che avviano ora la pratica di richiesta del permesso di soggiorno;
6. agli stranieri ai quali fosse già stata concessa l'iscrizione con scadenza a sei mesi, con il medico, il rinnovo dovrà essere concesso per ulteriori sei mesi e si seguirà poi la procedura sopra descritta a partire dal punto 4.

Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro

Con propria ordinanza n. 964 del 13 dicembre 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto, ha disposto l'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, trattandosi, secondo il parere del Tribunale, di una circolare che detta una corretta interpretazione delle norme, in relazione ad un caso di sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, accaduto prima della sua emanazione, ravvisando, nel caso di specie, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore titolare di un visto di ingresso ai sensi del Decreto Flussi per l'anno 2006.

Il caso *de quo* riguardava una cittadina straniera ricorrente contro l'Amministrazione dell'Interno, per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari, di decreto adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura U.T.G. di Venezia, mediante il quale è stato disposto l'annullamento del nullaosta all'assunzione del ricorrente da parte di un imprenditore della zona.

Nell'ordinanza del Tar del Veneto viene chiarito che, in presenza della dichiarazione del datore di lavoro di "non avere assunto presso la propria ditta" la ricorrente poiché "si è verificata una diminuzione di lavoro imputabile a fattori esterni", l'UTG - Sportello Unico per l'Immigrazione, non poteva fare altro che annullare il nulla osta, precisando però che in questi casi debba essere applicata la circolare ministeriale 20 agosto 2007 nella parte nella quale prevede che, quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da

causa non riconducibile allo straniero, questo ultimo possa richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno per attesa occupazione.

Il Tar del Veneto ha ritenuto quindi che, in considerazione della sussistenza dei presupposti per fare ciò, il responsabile dello Sportello Unico debba rilasciare allo straniero, che venga a trovarsi nella situazione *de qua*, una dichiarazione dalla quale risulti il venire meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, e ciò per consentire allo straniero di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il Tar del Veneto, nel caso specifico, rilevando che il danno grave e irreparabile sussisteva, ha accolto la domanda di misure cautelari nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ha disposto che il responsabile dell'UTG - Sportello Unico per l'Immigrazione, rilasciasse al ricorrente, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione ovvero, se anteriormente avvenuta, della notificazione della ordinanza, una dichiarazione dalla quale risultasse il venire meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, e ciò per consentire al ricorrente di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

7.11.1.10.3. Iscrizione dello straniero che abbia presentato richiesta di Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare

La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'art. 29, co. 1, del T.U., va presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente.

La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

- a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'art. 28, co. 1 del T.U.²⁶;

²⁶ Si riporta l'art. 28, co. 1 del T.U. - Ricongiungimento familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- b) documentazione attestante la disponibilità di reddito di cui all'art. 29, co. 2 lettera b) del T.U.;
- c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio a norma dell'art. 29, co. 3, lett. a) del T.U. A tale fine, l'interessato deve produrre

-
- a. coniuge non legalmente separato;
 - b. figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - c. genitori a carico;
 - d. parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
- a. di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
 - b. di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
 - b.bis figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - c. genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

- l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del T.U. ovvero il certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
 - e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'art. 29, co. 1, lettera b-bis) del T.U., rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
 - f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'art. 29, co. 1, lett. b-bis) e c) del T.U., prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali²⁷.

In caso di ricongiungimento familiare lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello Unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica.

Anche in riferimento ai cittadini stranieri in attesa del permesso di soggiorno per "ricongiungimento familiare" deve essere concessa l'iscrizione al SSN per

²⁷ Il co. 2, dell'art. 6 del DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedeva che l'autorità consolare italiana provvedesse, ove nulla ostasse, alla legalizzazione della documentazione di cui al co. 1 dello stesso articolo, lett. d) e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedessero diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. Ora invece, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 dell'8 gennaio 2007 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE, le Rappresentanze diplomatiche dal 15 febbraio 2007 non procederanno più alla validazione dei documenti attestanti il legame familiare.

sei mesi, eventualmente rinnovabile con il Medico, in analogia con quanto avviene per gli stranieri in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tale assunto già applicato in altre realtà Aziendali della nostra Regione, e recentemente condiviso a livello di gruppo di coordinamento regionale sulle tematiche di applicazione delle normative sull'immigrazione in tema di diritto all'assistenza, trova ora i suoi presupposti, nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2 agosto 2007: in essa viene infatti precisato che, per analogia con quanto previsto per gli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) e siano in attesa del permesso di soggiorno, il principio debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare e nella Circolare del Ministero della Salute DGRUERI/ VI / I.3.b.a/ 20114/P del 19 novembre 2007 che ha fissato anche la documentazione che deve essere presentata per ottenere l'iscrizione come di seguito precisato:

- visto di ingresso;
- ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

In effetti anche per i ricongiungimenti familiari a norma dell'art. 6, del DPR n. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto che la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare vada presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti: di reddito²⁸, di disponibilità di un alloggio idoneo, di rapporti di parentela ecc. Si

²⁸ In relazione alla valutazione del reddito nelle istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri assunti da meno di un anno e, pertanto, privi della dichiarazione dei redditi annuale comprovante un reddito non inferiore ai parametri richiesti il Ministero dell'Interno ha pre-

tratta quindi di una procedura che prevede la preventiva verifica dei requisiti per poter procedere al rilascio del nullaosta.

Va precisato che a causa di quanto evidenziato nel precedente paragrafo 7.2.4.1 in questi casi l'iscrizione dovrà avvenire in due tempi e cioè:

- una prima iscrizione con il medico con scadenza a tre mesi, all'atto del primo contatto (entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale) con il SUI e relativa fissazione dell'appuntamento per l'effettiva presentazione della domanda del Permesso di Soggiorno; per effettuare tale iscrizione dovrà essere presentato il passaporto con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare unitamente alla ricevuta dell'appuntamento fissato presso il SUI;
- una seconda iscrizione con scadenza più lunga all'atto della effettiva presentazione della domanda di Permesso di Soggiorno presentando la documentazione indicata nella citata nota del Ministero della Salute.

Anche in questo caso come precedentemente segnalato, la scadenza individuata tuttavia non appare coerente con i reali tempi di svolgimento dell'iter del primo rilascio del permesso di soggiorno.

In ragione delle nuove modalità e dei lunghi tempi per lo svolgimento dell'iter di concessione e/o di rinnovo, anticipando una decisione già presa a livello regionale, si è previsto che:

1. agli stranieri che si presentino documentando l'avvenuta presentazione della richiesta (Kit postale) del primo permesso di soggiorno per "ricongiungimento familiare"; sarà concessa l'iscrizione al SSN per un anno con scelta del medico;
2. normalmente entro l'anno i richiedenti dovrebbero ricevere l'invito per il fotosegnalamento; quindi per i soggetti che si presentino scaduto l'anno e

cisato che nei predetti casi la sussistenza dell'importo reddituale minimo possa essere accertato anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno previa autocertificazione dello stesso resa ai sensi della normativa vigente.

presentino l'invito per il fotosegnalamento, sarà concessa l'iscrizione con scelta del medico con scadenza al quindicesimo giorno successivo alla data dell'appuntamento;

3. se entro l'anno, lo straniero non ha ricevuto la convocazione per il fotosegnalamento, è probabile che siano emersi problemi inerenti alla sua pratica; lo straniero dovrà essere invitato a contattare la Questura per la verifica della situazione;
4. una volta effettuato il fotosegnalamento allo straniero sarà concessa l'iscrizione per sei mesi con scelta del medico;
5. tali nuove modalità riguardano evidentemente tutti i soggetti che avviano ora la pratica di richiesta del permesso di soggiorno;
6. agli stranieri ai quali fosse già stata concessa l'iscrizione con scadenza a sei mesi, con il medico, il rinnovo dovrà essere concesso per ulteriori sei mesi e si seguirà poi la procedura sopra descritta a partire dal punto 4.

7.11.1.10.4. Procedura di rilascio dei permessi di soggiorno. Sperimentazione dell'Agenda elettronica degli appuntamenti

In osservanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno volte a risolvere la questione dei ritardi nei rilasci e nei rinnovi dei permessi di soggiorno, è stato realizzato un sistema telematico, denominato "Agenda Elettronica", che consentirà allo Sportello Unico per l'Immigrazione di prenotare, in automatico e sulla base della disponibilità giornaliera di ciascuna Questura, gli appuntamenti finalizzati all'identificazione ed al fotosegnalamento degli stranieri richiedenti il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.

In particolare l'applicativo permette all'operatore dello Sportello Unico per l'Immigrazione di generare direttamente, in occasione del rilascio del Modello 209, la data di convocazione presso la Questura, ove lo straniero deve presentarsi per attivare il processo utile al rilascio del primo permesso di soggiorno (fotosegnalamento).

I dati relativi all'appuntamento, così definito e confermato, vengono stampati dal sistema su un'apposita nota che l'operatore dello Sportello Unico provvede a consegnare all'interessato.

L'Agenda Elettronica consente la definizione delle convocazioni sulla base della effettiva capacità delle Questure di gestire il rispettivo carico di lavoro e, laddove si verificasse un esubero nel numero degli appuntamenti disponibili per una specifica giornata, il sistema li differisce automaticamente alla data successiva. Al termine di ogni giornata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione invia alle Questure, mediante posta elettronica, le informazioni relative agli appuntamenti fissati.

La nuova funzionalità, nel realizzare una sorta di canale parallelo rispetto alla programmata attività ordinaria delle Questure, agevolerà la trattazione, in via prioritaria, delle istanze di primo ingresso, consentendo di effettuare le operazioni di fotosegnalamento in tempi ravvicinati.

Verrà attivata in via sperimentale, entro il mese di aprile (2008) presso le Prefetture di Roma, Milano, Bologna e Padova. Al termine del periodo di sperimentazione, sarà resa disponibile a tutti gli Sportelli Unici.

Di seguito si riassumono le modalità di gestione dell'iscrizione degli stranieri che richiedano il PS attraverso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione partecipanti alla sperimentazione, che saranno poi estendibili anche per le altre Questure quando la nuova procedura sarà stata resa disponibile a tutti gli Sportelli Unici.

In questi casi l'iscrizione dovrà avvenire in tre fasi e cioè:

1. una prima iscrizione con il medico con scadenza di alcuni giorni successiva alla data dell'appuntamento, all'atto del primo contatto (entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale) con lo Sportello Unico per l'Immigrazione e relativa fissazione dell'appuntamento per l'effettiva presentazione della domanda del Permesso di Soggiorno; per effettuare tale iscrizione dovranno essere presentati:

- a. il passaporto con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare unitamente;
 - b. la ricevuta dell'appuntamento fissato presso lo Sportello Unico;
2. una seconda iscrizione con scadenza di quindici giorni successiva alla data di appuntamento per il fotosegnalamento, fissato all'atto della effettiva presentazione della domanda di Permesso di Soggiorno presentando la documentazione indicata nella nota del Ministero della Salute richiamata nel paragrafo precedente.
 3. una successiva terza iscrizione con scadenza di sei mesi.

7.11.1.10.5. Stranieri soggiornanti per "residenza elettiva" titolari di pensione italiana

Gli stranieri extracomunitari possessori di Permesso di Soggiorno per "residenza elettiva" e titolari di una pensione erogata da un ente previdenziale italiano sono obbligatoriamente iscritti al SSN.

Deve trattarsi, comunque, di una pensione da lavoro, anche se di reversibilità.

7.11.1.10.6. Stranieri soggiornanti per "attività sportiva"

Gli stranieri extracomunitari possessori di Permesso di Soggiorno per "attività sportiva" di durata superiore ai tre mesi collegata ad un incarico professionale agonistico disciplinato da regolare contratto, sono obbligatoriamente iscritti se effettuano la dichiarazione dei redditi in Italia e il compenso non sia erogato quale rimborso spese.

7.11.1.10.7. Stranieri soggiornanti per "motivi religiosi"

Gli stranieri extracomunitari possessori di Permesso di Soggiorno per "motivi religiosi" sono obbligatoriamente iscritti se in possesso di apposita dichiarazione della Curia Vescovile, che attesti lo svolgimento di attività pastorale nel nostro Paese nonché l'iscrizione al fondo speciale per il sostentamento del clero presso l'INPS.

7.11.1.10.8. Cittadini della Confederazione elvetica con permesso di soggiorno per "residenza elettiva" e titolari di una pensione elvetica (ASV)

I cittadini elvetici, residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno per "residenza elettiva" e titolari di una rendita corrisposta in Italia dalla Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (ASV), maturata sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, rappresentano un caso del tutto particolare in quanto la rendita percepita è assoggettata a ritenuta unica del 5%, quali sostituti d'imposta, da parte degli istituti di credito italiani, per il cui tramite l'ASV svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.

Le rendite erogate in Italia e soggette a tale ritenuta d'acconto, giusto l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.

Quindi è opinione dello scrivente che, in base all'estensione dell'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72 alla Confederazione Svizzera, i cittadini svizzeri, residenti in Italia, titolari della sola rendita corrisposta in Italia dall'Assicurazione svizzera, non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo già assolto agli obblighi fiscali, vadano iscritti al SSN, senza ulteriori oneri a loro carico. Negli altri casi si applica la normale regolamentazione comunitaria.

7.11.1.11. Cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Come abbiamo visto in precedenza, il Regolamento anagrafico prevede che il Comune proceda alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente dei cittadini stranieri per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di conferma della dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Delle avvenute cancellazioni il Comune trasmette mensilmente apposita comunicazione all'Azienda U.L.SS.

Relativamente alle segnalazioni del Comune dell'avvenuta cancellazione per mancato rinnovo della presentazione della dichiarazione di dimora abituale possono verificarsi diverse situazioni:

1. per alcuni soggetti è presente di fatto il permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno, senza ulteriori attestazioni della presenza dello straniero;
2. in altri casi è presente o il permesso di soggiorno rinnovato o la ricevuta della spedizione a mezzo posta del Kit per il suo rinnovo.

Nei casi di cui al punto 1. è opinione dello scrivente che si debba procedere alla cancellazione/cessazione dall'anagrafe sanitaria quali residenti, fatto salvo l'eventuale periodo di rinnovo automatico.

Nei casi di cui al punto 2. non si può certo prevedere la cancellazione dall'anagrafe degli assistiti in quanto, come evidenziato, l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. del cittadino straniero, ha valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria. In questi casi appare opportuno allo scrivente provvedere alla cancellazione della posizione di residente (il Comune ha infatti provveduto alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi del citato art. 11 del Regolamento anagrafico) ma al mantenimento della posizione assistenziale, modificando in questo caso la residenza e trasformando la posizione dello straniero in domiciliato.

7.11.1.12. Individuazione dell'azienda U.L.SS. competente

La nota regionale 13000/20251/50.01 del 26 giugno 2001, evidenzia che la normativa vigente prevede che il cittadino extracomunitario sia iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi assistibili dell'Azienda U.L.SS. nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora. Luogo di effettiva dimora intesa come il domicilio indicato nel permesso di soggiorno. Tuttavia dato che gli extracomunitari presenti nel nostro Paese presentano una alta mobilità e che le Questure non intendono apportare alcuna modifica sul Permesso di soggiorno prima della scadenza/rinnovo dello

stesso, si prevede che, qualora la dimora risulti diversa rispetto a quella riportata nel permesso di soggiorno, l'U.L.SS. che procede all'iscrizione sia quella di effettiva dimora, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (impropriamente autocertificazione). All'U.L.SS. di effettiva dimora che procede all'iscrizione, incombe l'onere di comunicare all'U.L.SS. competente, l'iscrizione con la scadenza della stessa collegata al permesso di soggiorno. Si è comunque dell'avviso che la comunicazione/informazione vada effettuata almeno per gli assistiti che spostano la loro dimora in ambito regionale, in maniera da permettere l'effettività degli addebiti in mobilità intra-regionale.

Alla luce di quanto previsto dalla Regione e per dare effettività alle modalità di addebito delle prestazioni in mobilità, si dovrà procedere al caricamento degli stranieri extracomunitari domiciliati presso comuni appartenenti alla propria azienda ed in possesso di permesso di soggiorno riportante diversa dimora, indicando come comune di residenza:

- il comune di effettiva residenza anagrafica;
- l'effettiva dimora (quella indicata nel Permesso di Soggiorno, se lo straniero non avesse la residenza anagrafica in nessuno dei Comuni della Repubblica);
- non andrebbe pertanto indicata la residenza nel Paese di origine, cosa che renderebbe impossibile l'identificazione dell'Azienda U.L.SS. competente.

L'esperienza di applicazione della normativa ha però dimostrato come a livello nazionale non sia accettata tale soluzione pur enunciata nella circolare del Ministero della Salute. Le Aziende sanitarie, infatti, ritengono che non possa far ricadere su di loro un onere derivante dalla mancata applicazione da parte delle Questure, delle normative vigenti in tema di ingresso e soggiorno, in relazione all'aggiornamento del permesso di soggiorno.

Pertanto in caso di stranieri riportanti una dimora in comune al di fuori della Regione del Veneto andrà indicato quale comune di residenza il Paese di origine degli stessi.

7.11.2. Iscrizione volontaria o facoltativa

Hanno diritto all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone alla pari, che sono espressamente previste dall'art. 34 del T.U., coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto visto in materia di iscrizione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 34, co. 3, del T.U. e dell'art. 42, co. 6, del Regolamento di attuazione, gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N. estesa anche ai familiari a carico.

L'iscrizione volontaria è consentita solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico (non per gli studenti e le persone alla pari per i quali l'iscrizione è a titolo personale), negli elenchi degli assistibili dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio.

Non è consentita l'iscrizione volontaria ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, e per motivi turistici.

Il contributo previsto ammonta a:

- Euro 149,77 per lo studente;
- Euro 219,49 per la persona alla pari;

- Negli altri casi il 7,50% sui primi 40 milioni²⁹ più il 4% a titolo di contributo di solidarietà da 40 milioni e 1 lira e fino a 100 milioni, con un contributo minimo pari a Euro 387,34.

Il contributo per l'iscrizione volontaria è valido per l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l'iscrizione ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria, a differenza dell'assicurazione obbligatoria nella quale l'iscrizione ha solamente valore ricognitivo.

Il richiedente il permesso di soggiorno, per il suo ritiro, deve esibire alla Questura la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

Nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, l'Azienda U.L.SS., in base alla scheda rilasciata dalla Questura ai sensi del suddetto comma 7 dell'art. 9 del T.U., provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione.

Tale iscrizione esplica peraltro, la sua efficacia e quindi è operante ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie solo a seguito della presentazione all'Azienda U.L.SS. del permesso di Soggiorno.

L'iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si è di fronte ad una iscrizione al SSN in due distinte fasi:

1. l'interessato deve presentare al Distretto:
 - a. la scheda rilasciata dalla Questura;

²⁹ I valori sono espressi in Lire in quanto la Circolare n. 5 del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 precisa che restano valide le disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre 1986 (G.U. 10 novembre 1986 n. 261).

- b. il passaporto con visto di ingresso (se richiesto);
 - c. la ricevuta del versamento della quota per l'iscrizione volontaria;
gli verrà rilasciata una Tessera Sanitaria senza medico con scadenza al 31.12 dell'anno in corso o per il minor periodo desumibile dal visto di ingresso;
2. l'interessato ottenuto il Permesso di Soggiorno lo presenta al Distretto;
gli verrà rilasciata una Tessera Sanitaria con scelta del Medico con scadenza al 31.12 dell'anno in corso o per il minor periodo di validità del permesso di soggiorno.
- Dopo tale scadenza verificata la maggiore validità del Permesso di Soggiorno l'iscrizione potrà essere rinnovata previo pagamento del contributo per il nuovo anno.

7.11.2.1. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca

È consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'articolo 39³⁰ del T.U. e dall'art. 46 del Regolamento di attuazione DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

³⁰ All'articolo 39 sono apportate, a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 "Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato", le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera b) del co. 3 è sostituita dalla seguente:
 - «b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso»;

È ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri in favore dei cittadini stranieri:

- maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
- minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e

2) dopo il co. 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

- a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
- b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.

«4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.»

scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), del co. 3, dell'innovato articolo 39 del T.U. 286/98, nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 5, co. 3, Regolamento di attuazione del T.U. 286/99 di cui al DPR 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

È consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al paragrafo precedente e per motivi di preminente interesse della Repubblica Italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'art. 27, co. 1, lett. c), del T.U. 286/99. Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 5, co. 3 del Regolamento di attuazione del T.U. 286/99.

Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a ventiquattro mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti, previa verifica dei requisiti previsti. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

7.11.2.2. Ingresso e soggiorno per volontariato

Il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese, prevedendo che con decreto del Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del testo unico.

Nell'ambito del contingente di cui al precedente capoverso è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
 1. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 2. organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 3. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
- c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria³¹ e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena

³¹ Il Ministero della Salute ha precisato con propria nota n. DGRUERI/VI / I.3.b.a/ 20114/P di prot. del 19 novembre 2007 di ritenere che l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale - con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 34, comma 3, del D. Lgs 286/98 e dall'art. 42, comma 6, del DPR 394/99 - costituisca titolo idoneo all'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni che abbiano stipulato convenzioni in deroga.

La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta.

Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nelle more della piena operatività dell'innovata procedura il cui conseguimento implicherà anche l'istituzione di uno specifico visto per "Volontariato" propedeutico al rilascio dell'analogo permesso di soggiorno, è stato convenuto d'intesa con le altre amministrazioni interessate, di continuare con la prassi fi-

nora adottata, prevedendo il rilascio di visti per "Missione/V" sulla base delle richieste pervenute per il tramite dell'Agenzia Nazionale Giovani³².

7.11.2.3. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionali

Il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, ha introdotto una nuova fattispecie di motivazione per l'ingresso nel nostro Paese, prevedendo che è consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

- a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

³² Vedi TELEGRAMMA URGENTE NR. 400/C//2008/899/P/12.214.27BIS, del 21 febbraio 2008, il Ministero dell'Interno.

7.11.2.4. Casi particolari

La nota della Regione Veneto n. 13000/20251/50.01 del 26 giugno 2001 chiarisce alcune problematiche legate a casi particolari.

7.11.2.4.1. Stranieri soggiornanti per "motivi di giustizia"

È previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

La Regione ha chiarito che in questi casi si ritiene si possa procedere all'iscrizione volontaria (per periodi superiori a tre mesi).

La quota che viene versata per l'iscrizione volontaria, può sommarsi alle altre spese che l'amministrazione statale, Ministero di Grazia e Giustizia, si accolla per garantire il percorso giudiziario del caso.

7.11.3. Non iscritti al S.S.N.

Agli stranieri non iscritti al SSN vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dallo stesso servizio:

1. le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono quelle stabilite dal Tariffario Unico regionale attualmente vigente. Esse vanno pagate per intero. Non si applica il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.

7.11.4. Irregolari

Il co. 3, art. 35 del T.U. prevede che agli stranieri extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno siano assicurate, nelle

strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N. le seguenti prestazioni sanitarie:

1. cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
2. interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a), b), c), d) ed e) dello stesso co. 3 ed esattamente:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità;
 - b) tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York;
 - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
 - d) interventi di profilassi internazionale;
 - e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
 - f) spettano altresì anche le prestazioni rivolte alla prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.11.5. Irregolari privi di risorse economiche sufficienti (indigenti)

Le prestazioni evidenziate al punto precedente sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. In questi casi si applicano le normali regole di esenzione per patologie croniche e/o stati invalidanti.

Agli irregolari indigenti in sede di prima erogazione dell'assistenza verrà rilasciata una Tessera con Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) facendo loro sottoscrivere apposita dichiarazione di indigenza sulla tessera stessa valida per un anno dal giorno di rilascio. Tale Tessera dovrebbe essere

sempre utilizzata dallo straniero entro il periodo di validità anche se si rivolge a strutture di altre Aziende.

Per quanto riguarda il caso in cui lo straniero extracomunitario irregolare ed indigente sia sposato con cittadino straniero regolarmente soggiornante, si precisa che ai sensi dell'art. 433 del codice civile il coniuge è il primo obbligato alla corresponsione degli alimenti e tra questi, secondo l'orientamento della giurisprudenza, sono da ricomprendere non solo il vitto e il vestiario ma anche le cure sanitarie indispensabili al recupero della salute e comunque alla sopravvivenza. In questo caso il coniuge (regolarmente soggiornante) sarà obbligato alla copertura delle spese per le prestazioni fruite dall'altro coniuge irregolare.

Si precisa inoltre che la condizione di indigenza deve protrarsi nel tempo, pertanto qualora lo straniero in un periodo successivo al ricovero, risulti in possesso di redditi di lavoro dipendente, o similari o da lavoro autonomo, oppure di altri proventi derivanti da qualsiasi altra fonte reddituale e tale situazione sia stata accertata dai rapporti informativi redatti dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, le spese relative alle prestazioni sanitarie fruite saranno addebitate per intero all'interessato.

7.11.6. Divieto di segnalazione degli irregolari

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

7.11.7. Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura

L'ingresso in Italia per cure mediche può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. stranieri trasferiti in Italia per cure nell'ambito di interventi umanitari del Ministero della Salute o del Ministero degli Esteri;

2. stranieri trasferiti in Italia per cure nell'ambito di interventi umanitari delle Regioni;
3. straniero che chieda il visto per motivi di cure mediche.

Ai fini del rilascio del visto per motivi di cure mediche nel caso di cui al punto 3. l'interessato dovrà presentare all'Ambasciata Italiana o al Consolato territorialmente competente la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in euro o in dollari, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori della struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

7.11.7.1. DGR 981 del 11.04.2003

La Regione del Veneto ha disciplinato con propria DGR n. 981 del 11.04.2003, le modalità dei ricoveri per ragioni umanitarie presso le strutture sanitarie della Regione.

Le domande di intervento possono essere presentate alla Regione mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica da parte di Ambasciate, Organizzazioni non governative, Ordini o istituti Religiosi, sedi di Comando dell'esercito italiano in missione di pace, Enti Locali, ecc.

Le domande raccolte che risponderanno ai requisiti previsti dalla DGR n. 981, verranno valutate dal gruppo di esperti costituito ai sensi della precedente DGR n. 1424/02 al fine dell'eventuale autorizzazione.

7.11.8. Programmi Solidaristici di Accoglienza Temporanea (PSAT)

La Regione Veneto, considerato che da alcuni anni Associazioni di Volontariato e Comuni collaborano tra di loro per organizzare a favore dei bambini provenienti da paesi non appartenenti alla U.E., soggiorni di risanamento, ha previsto interventi diretti a rendere “visibile” e “fruibile” su richiesta dei singoli organizzatori, una assistenza sanitaria minimale in favore di tali bambini.

Ai minori stranieri ed ai loro accompagnatori per tutta la durata del soggiorno³³ verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento di formato diverso rispetto

³³ L'originale previsto permesso di soggiorno è stato ora sostituito dalla seguente procedura. Il Comitato per i minori stranieri istituito con D.P.C.M. 535/99, in base all'art. 2, co. 1, lett. c), del medesimo D.P.C.M. delibera previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

Ingresso e soggiorno dei minori accolti: si prevede che I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di accoglienza temporanea, presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative localmente già realizzate dal proponente. Le informa-

a quello ordinario con la dicitura "Programmi solidaristici di accoglienza temporanea" sottoposto a scadenza breve coincidente con il periodo di soggiorno. L'assistenza sanitaria potrà comprendere una visita pediatrica, prestazioni specialistiche alla stessa collegate, prestazioni ospedaliere d'urgenza e prestazioni farmaceutiche. Le suddette prestazioni devono essere assicurate per quanto possibile direttamente dalla struttura distrettuale attraverso i propri specialisti interni.

Ogni Azienda dovrà predisporre un apposito protocollo operativo che recepisca, in forma più dettagliata i livelli di assistenza che si intendono assicurare e le modalità di addebito nel caso in cui sia necessario ricorrere a soggetti o presidi che non figurano in diretta gestione.

Le prestazioni erogate ai bambini ed agli accompagnatori saranno assolutamente gratuite.

zioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

7.12. Stranieri extracomunitari e l'assistenza sanitaria all'estero

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere all'applicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, dall'altra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di reciprocità. Di conseguenza:

- a. in caso di permanenza fuori dal territorio italiano connessa ad un'attività lavorativa si applicano:
 - in ambito U.E. i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 1408/71 e 574/72 (Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 che estende le disposizioni dei citati Regolamenti ai cittadini di paesi terzi - extracomunitari purché regolarmente soggiornanti e residenti nel nostro Paese);
 - la normativa di cui al D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618, negli altri casi;
- b. in caso di richiesta di cure all'estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.M. 3 novembre 1989 a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti;
- c. l'assistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone assicurate" e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quando siano espressamente previsti da tali accordi. (Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 che estende le disposizioni dei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 1408/71 e 574/72 ai cittadini di paesi terzi - extracomunitari purché regolarmente soggiornanti e residenti nel nostro Paese).

7.12.1. Modalità e percorso di richiesta di autorizzazione alle cure all'estero

Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.

L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Quale procedura seguire

Per avere l'autorizzazione al trasferimento per cure, le procedure da seguire sono le seguenti:

1. L'interessato, o chi per esso, deve presentare all'Azienda sanitaria locale di appartenenza:
 - la domanda;
 - la proposta di un medico specialista³⁴;
 - l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.
2. L'Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.
3. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempesta-

³⁴ La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato. La proposta del medico deve contenere l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

mente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all'Azienda U.L.SS. competente il proprio parere motivato in ordine all'autorizzazione richiesta.

4. L'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato ed al Centro predetto.
5. In caso di accoglimento della domanda:
 - se la struttura estera è privata, l'Azienda U.L.SS. rilascia autorizzazione scritta e l'assistenza viene erogata in forma indiretta;
 - se la struttura è pubblica o privata convenzionata, l'Azienda U.L.SS. provvede a rilasciare un formulario E112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l'assistenza viene erogata in forma diretta.

Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.

7.12.2. Cosa fare in caso di parere negativo

Mezzi di ricorso in caso di rigetto:

- a. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l'interessato ha facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.;
 - ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello;
 - ricorso straordinario al presidente della Repubblica.
- b. In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l'interessato ha facoltà di ricorrere:
 - alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado);

- alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado);
- alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado).

7.13. Carta di soggiorno/ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

L'articolo 9 del T.U. n. 286/98 regolamentava la Carta di Soggiorno prevedendo che:

- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
- La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
- La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.

La carta di soggiorno è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste nel T.U.

La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie (art. 17, co. 1 e 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento attuativo del T.U.).

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 gennaio 2007, n. 24 è stato pubblicato il D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3 concernente l'“Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.

Si richiamano le più significative modifiche introdotte dal decreto in esame al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”:

1. articolo 9 “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
 - la carta di soggiorno assume la denominazione di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”;
 - il termine di presenza regolare in Italia per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è ridotto da sei a cinque anni;
 - è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;
 - non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve durata;
 - non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;
 - le assenze dello straniero dal territorio nazionale non incidono sul periodo di cinque anni se inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi nel medesimo periodo;
2. articolo 9 bis “Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro” regola la possibilità per lo straniero titolare di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” rilasciato da uno Stato membro

dell'Unione Europea di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro per un periodo superiore ai tre mesi, per:

- svolgere attività lavorativa (in forma autonoma o subordinata);
- frequentare corsi di studio e formazione;
- soggiornare ad altro scopo lecito, previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali (adeguate risorse), quantificate in un importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per la partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità prevista dal T.U. Immigrazione e dal regolamento di attuazione.

Il predetto diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari, di cui all'art. 29, co. 1, T.U., ai quali è ugualmente rilasciato un permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia, previa dimostrazione del rapporto familiare.

Il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico.

8. Acquisto della Cittadinanza italiana

Negli ordinamenti giuridici contemporanei sono presenti fondamentalmente due modalità di acquisto della Cittadinanza che rispondono ai seguenti principi:

1. diritto di suolo - *ius soli* o *ius loci* - secondo tale modello si acquista la cittadinanza per il solo fatto di essere nato nel territorio dello Stato indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, es. Stati Uniti;
2. diritto di sangue - *ius sanguinis* - secondo tale modello si acquista la cittadinanza per nascita da uno dei genitori anche se nato in un altro stato;
3. per il fatto di *aver contratto matrimonio con un cittadino* (in certi ordinamenti la cittadinanza può essere acquistata dalla moglie di un cittadino ma non dal marito di una cittadina);
4. per *naturalizzazione*, a seguito di un atto della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In molti ordinamenti, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal Capo dello Stato.

L'ordinamento giuridico italiano ha adottato come ordinaria modalità di acquisto della cittadinanza il criterio di cui al punto 2. e acquista la cittadinanza per nascita il figlio di padre o di madre cittadini (italiani).

Tuttavia nel nostro ordinamento la cittadinanza può essere acquisita anche in altri modi che vengono di seguito illustrati:

- acquista la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti, o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cit-

tadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono³⁵;

- il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme previste dalla legge;
- il cittadino straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;
- il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza;
- lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita³⁶; diviene cittadino:
 - a. se presta effettivo servizio militare³⁷ per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquisire la cittadinanza italiana;

³⁵ Non acquista la cittadinanza italiana per nascita qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.

³⁶ Il diritto alla cittadinanza per *ius sanguinis* non si prescrive, fatte salve tre condizioni: ogni genitore deve essere stato cittadino italiano alla nascita del figlio; l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana; l'antenato donna trasmette il diritto solo a nati dopo il 1 gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana).

³⁷ Si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti.

- b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato³⁸, anche all'estero, e dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- c. se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquisire la cittadinanza italiana.

Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando:

- risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica;
- ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio;

se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Lo straniero che risiede in Italia da almeno dieci anni³⁹ nel territorio della Repubblica può chiedere la cittadinanza italiana.

Acquistano la cittadinanza i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se essi convivono con il genitore alla data in cui questo ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

8.1. Diritti collegati alla cittadinanza

Di seguito si riportano a puro titolo esemplificativo alcuni diritti collegati al possesso della cittadinanza italiana.

³⁸ Salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

³⁹ Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica.

Diritto di domiciliazione: un cittadino italiano non può mai essere espulso dal territorio nazionale.

Diritto di ammissione: un cittadino italiano può sempre entrare nel territorio nazionale e non può quindi mai essere respinto alla frontiera.

Diritto alla protezione diplomatica: un cittadino italiano che si trova all'estero ha diritto ad essere protetto ed assistito dalle autorità diplomatiche (Ambasciatore o Autorità Consolari) italiane.

8.2. Procedimento di acquisto della cittadinanza italiana

Il D.P.R. 18.4.1994, n. 362 disciplina il procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana

8.2.1. Presentazione della domanda

L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Consolare.

Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:

- estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
- stato di famiglia;
- documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
- certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
- certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;

- certificato di residenza;
- copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Ai fini della concessione, di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

8.2.2. Istruttoria

L'autorità che ha ricevuto l'istanza (il Prefetto), ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'Interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità (il Prefetto) invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità (il Prefetto) inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni, qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.

8.2.3. Definizione del procedimento

Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8.2.4. Comunicazioni e notificazioni

Ai fini previsti dall'art. 7 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il Decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda. Questa ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.

8.2.5. Giuramento

Il giuramento di cui all'art. 10⁴⁰ della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli art. 7 e 9 della legge 91/92.

Il giuramento deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'Ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

L'Ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'Interno.

Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi

⁴⁰ Si riporta il testo dell'art. 10 della Legge 91/92: Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

documenti al Ministero dell'Interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

8.3. Norme sulla cittadinanza: evoluzione di alcune linee interpretative

In attesa che si compia l'iter della riforma legislativa in atto, il Ministero dell'Interno con la circolare del 5 gennaio 2007, è intervenuto in merito al procedimento di concessione della cittadinanza italiana in senso maggiormente estensivo.

Nel documento si precisa che:

1. Il reddito non sarà più riferito alla posizione individuale ma all'intero nucleo familiare. Questa nuova norma offre la possibilità della concessione della cittadinanza anche alle donne casalinghe immigrate, purché il marito abbia un reddito sufficiente a sostenere l'intero nucleo familiare. Nella circolare si legge: "Il riferimento al reddito del singolo aspirante cittadino non ha consentito di concedere la cittadinanza alle donne straniere casalinghe, in quanto prive di una attività propria come fonte di guadagno personale, anche quando le stesse risultavano a carico del coniuge titolare di un reddito tale da assicurare ampiamente il mantenimento della moglie ed eventuali altri componenti della famiglia".
2. Visti i tempi di attesa molto lunghi per la procedura (anche fino a tre anni), il reddito dichiarato al momento dell'inoltro della domanda di cittadinanza, verrà riverificato al momento del perfezionamento dell'iter. La circolare precisa che lo scopo è "di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino, ove possibile, in senso favorevole al richiedente".

3. La valutazione della “continuità di residenza” in Italia per dieci anni sarà esaminata in senso più favorevole. “Si potrà tenere conto che le nuove esigenze sociali, di studio e di lavoro, possono richiedere motivati spostamenti dall’Italia per brevi periodi che dovranno non essere pregiudiziali per la maturazione del richiesto requisito temporale”.
4. In merito ai minori stranieri adottati da cittadini italiani, è prevista una accelerazione dei tempi per l’assegnazione dello status di cittadino italiano. In accordo con l’Avvocatura Generale dello Stato, la circolare permette di riconoscere automaticamente lo status di cittadino italiano anche a quei minori che, nell’attesa della conclusione del procedimento di adozione, nel frattempo sono diventati maggiorenni. La circolare recita: “La sentenza di adozione di un minore straniero, anche se produce i suoi effetti nei confronti di un soggetto divenuto nel corso del giudizio maggiorenni, deve essere quindi considerata sentenza di adozione di minorenni”.

8.4. Acquisto della Cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia

L’entità del fenomeno migratorio, che ha coinvolto l’Italia negli ultimi anni, ha determinato un consistente aumento di nascite di bambini stranieri che chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.

L’acquisizione dello *status civitatis* del Paese in cui sono nati, del quale si sentono parte per averne assunto cultura e stile di vita, diventa, quindi, il momento conclusivo di un delicato percorso di pieno inserimento nella collettività.

Nei prossimi anni il vero protagonista dell’integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova “identità” a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra di loro, quello ereditato dal Paese di origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve

realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine.

In considerazione di quanto sopra, assume particolare importanza l'art. 4, co. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età.

Il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di "residenza legale". Ciò significa che l'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza.

Prima del compimento del 19° anno, il predetto, com'è noto, deve presentare al Comune competente per residenza la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, come prescritto dall'art. 23 della citata legge, allegando a tale dichiarazione i documenti indicati all'art. 3, co. 4, del D.P.R. 572/93, vale a dire atto di nascita e documentazione relativa alla residenza.

Inoltre ai sensi dell'art. 14 del predetto D.P.R. 572/1993 le dichiarazioni di volontà dirette all'acquisizione della cittadinanza italiana devono essere corredate anche da eventuali altri documenti necessari a dimostrare che l'aspirante cittadino si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento del nostro *status civitatis*.

Alcuni Comuni hanno rilevato - ed il fenomeno è aumentato negli ultimi tempi - che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto - o lo hanno fatto in ritardo - all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

In mancanza di tale requisito non è stata ritenuta possibile l'acquisizione del nostro *status civitatis*.

Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell'art. 4, co. 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93, che meglio rispondano

all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra si colloca in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore.

Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale ecc.).

L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e questa ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.

Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007.

I criteri forniti, volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano l'orientamento espresso con la circolare K.69/89 del 18 febbraio 1997, che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini dell'applicazione del citato art. 4, co. 2.

8.5. Rinuncia alla cittadinanza

All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede, questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'Interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

- atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

9. Status di Apolide

Si dice di persona apolide colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno Stato. Si diventa apolidi per origine o derivazione:

- si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno stato;
- si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza ed alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova.

Le ragioni possono essere:

- annullamento della cittadinanza da parte dello stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro;
- perdita di privilegi acquisiti in precedenza (come ad esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio);
- rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Si riporta di seguito quanto trovato in tema di riconoscimento dello status di apolide, tratto da aduc.it, di Emmanuela Bertucci, legale Aduc.

La legge italiana tutela gli apolidi, riconoscendo loro gli stessi diritti attribuiti ai rifugiati politici (documenti di identità, permesso di soggiorno, lavoro, assistenza sanitaria, previdenza sociale, possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni, ecc.).

Per contro, ottenere il riconoscimento dello status di apolide è tutt'altro che semplice poiché regna la più assoluta incertezza sulle procedure da seguire.

A chi presentare la domanda?

La legge 91 del 1992 in tema di cittadinanza tace. Il relativo regolamento di attuazione (DPR 572 del 1993) prevede, all'art. 17, la "possibilità" di presentare una istanza al Ministero dell'Interno. Non vi sono altri riferimenti normativi che aiutino a comprendere se questa sia l'unica possibilità, ovvero sia alternativa all'accertamento dello status di apolide in giudizio, secondo le norme generali sull'accertamento dal giudice ordinario degli status (es. status di cittadi-

nanza, di rifugiato, status civili, ecc.). La giurisprudenza sul punto è discordante, e nel corso degli anni si sono sviluppati tre diversi orientamenti, nessuno dei quali ha prevalso sull'altro. Secondo un primo orientamento l'accertamento dello status di apolide può essere richiesto al giudice ordinario citando in causa come controparte il Ministero dell'Interno. Un secondo orientamento ritiene che la richiesta possa esser fatta davanti al giudice, senza bisogno di citare il Ministero dell'Interno, con il cosiddetto rito camerale. Da ultimo, altra parte della giurisprudenza sostiene che l'unico organo legittimato a conoscere della richiesta di accertamento dello status di apolide sia il Ministero dell'Interno.

In questa giungla di decisioni discordanti proponiamo questa procedura:

A chi presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata al Ministero dell'Interno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e l'immigrazione

Via Cavour, 6

00184 ROMA

Visti i contrasti della già esigua giurisprudenza pubblicata in merito, riteniamo infatti più prudente seguire la procedura indicata dall'unica norma esistente in materia. Ciò per mettersi al riparo dalle oscillazioni della giurisprudenza e dagli eventuali ritardi che un rigetto della domanda comporterebbe.

Quali sono i tempi per l'emissione del provvedimento?

Se per decidere in merito al riconoscimento della cittadinanza, che è tutto sommato un procedimento documentale solitamente ben istruito e di "pronta soluzione", il Ministero dell'Interno impiega circa 4-5 anni (a fronte dei due anni previsti dalla legge), possiamo solo immaginare che i tempi per il riconoscimento dello status di apolide siano molto più lunghi. Ad ogni modo, poiché la legge non prevede un termine finale specifico entro il quale il Ministero deve pronunciarsi, si applicheranno le norme generali in tema di procedimento

amministrativo. Il Ministero avrà dunque 90 giorni per emettere un provvedimento di accoglimento o di rifiuto dell'istanza.

Cosa fare se il Ministero non risponde entro i termini, o se rigetta l'istanza?

In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero entro novanta giorni dal deposito dell'istanza, si potrà impugnare il silenzio inadempimento citando il Ministero avanti al giudice ordinario, e chiedendo a questo ultimo di accertare lo status di apolide. Similmente se, nello stesso termine, il Ministero rigetta l'istanza.

In proposito, parte della giurisprudenza ritiene che il silenzio della pubblica amministrazione (o il provvedimento di diniego) debba essere impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Ciò perchè secondo questo orientamento non esiste un diritto al riconoscimento dello status di apolide, ma solo un interesse legittimo. In pratica, la pubblica amministrazione può "concedere" il riconoscimento sulla base di una serie di valutazioni che confluiscono comunque in una scelta discrezionale.

Al contrario, riteniamo che a decidere sul silenzio inadempimento impugnato sia competente il giudice ordinario perchè ad esso è devoluta la materia degli status personali, e perchè il riconoscimento del proprio status di apolide non è un interesse legittimo ma un diritto soggettivo.

Ciò per due ordini di motivi:

1. la legge italiana, nonché diverse convenzioni internazionali (Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi; Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia) riconoscono agli apolidi *de jure* (cioè riconosciuti come tali) una serie di diritti che non si hanno se si è apolidi di fatto;
2. l'apolide *de jure* può successivamente acquisire la cittadinanza del paese che lo ha riconosciuto come tale. Posto che il diritto alla cittadinanza è uno dei diritti fondamentali dell'uomo (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

fra i tanti), altrettanto deve dirsi del riconoscimento dell'apolidia, senza la quale il "senza patria" non può accedere al primo.

Si può chiedere un permesso di soggiorno prima che sia intervenuto il riconoscimento dello status di apolide?

Nel caso non si sia in possesso di permesso di soggiorno, non e' necessario attendere la pronuncia del giudice per ottenerlo, ma si può sin dall'atto introduttivo del giudizio formulare una contestuale istanza con la quale si chiede al giudice di emettere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale imponga alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno "provvisorio" in attesa della definizione del giudizio, fornendo la prova del grave danno che l'istante subisce. In questo senso riteniamo sia molto semplice provare tale danno, posto che chi non ha permesso di soggiorno non può lavorare e dunque avere mezzi di sussistenza.

10. Breve glossario degli atti normativi

“Costituzione”: - abbrev. Cost. - Detta anche *Legge delle Leggi* è alla base dell’ordinamento giuridico italiano. La Costituzione della Repubblica italiana è un documento composto da 139 articoli (più 18 articoli delle “Disposizioni transitorie e finali”). Il testo della Costituzione si apre con i **“Principi fondamentali”** artt. da 1 a 12 ed è poi suddiviso in due parti: la prima parte **“Diritti e doveri dei cittadini”**, artt. da 13 a 54, tratta del rapporto tra lo Stato ed i cittadini e quindi tra stato-apparato e società civile, ed è a sua volta divisa in quattro titoli; la seconda parte **“Ordinamento della Repubblica”**, artt. da 55 a 139, tratta dell’organizzazione dei pubblici poteri ed è divisa in sei titoli. Seguono le “Disposizioni transitorie e finali”, 18 articoli, contenenti in prevalenza norma transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento. La Costituzione italiana è una costituzione “rigida”. Il titolo VI della seconda parte intitolato “Garanzie costituzionali” stabilisce infatti le speciali procedure occorrenti per la modificazione delle norme costituzionali ed istituisce uno speciale giudice, la Corte Costituzionale, con il compito di controllare la costituzionalità, cioè la rispondenza ai principi ed al dettato costituzionale delle leggi. La Costituzione prefigura una forma di Stato di tipo democratico e una forma di governo di tipo parlamentare - bicameralismo perfetto.

“Legge Costituzionale”: - abbrev. L.Cost. - Per la modifica della Costituzione è previsto un percorso più complesso di quello previsto per l’approvazione di una Legge ordinaria. Le leggi costituzionali si distinguono infatti dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro approvazione. Esso si svolge attraverso le stesse fasi (iniziativa, discussione, approvazione promulgazione, pubblicazione), ma con due differenze che rendono questo procedimento *aggravato*, cioè più complesso di quello per le leggi ordinarie: a) l’approvazione, che deve sempre avvenire nell’assemblea plenaria e mai in commissione, *deve essere ripetuta da ciascuna Camera due volte*, tra una votazione e l’altra devono intercorrere almeno sessanta giorni; b) per l’approva-

zione è necessaria la maggioranza dei *due terzi* dei membri di ciascuna camera. Se l'approvazione avviene con *maggioranza assoluta*, entro tre mesi la stessa legge può essere sottoposta a *referendum popolare*, se lo stesso viene chiesto da un quinto dei membri di una camera, da cinquecentomila elettori o da cinque consigli regionali.

“Regolamento dell’Unione Europea” è un atto comunitario così descritto: Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sono atti di natura normativa di portata generale, ovvero diretti a tutti gli stati membri. Sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, trasformando un atto squisitamente comunitario come atto recepito interamente. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che gli stati intervengano con dei provvedimenti integrativi o d’esecuzione del regolamento (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati è demandato di stabilire l’entità delle sanzioni o altri oneri). I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale che orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa.

“Direttiva dell’Unione Europea” è uno degli atti che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione adottano per l’assolvimento dei loro compiti, come previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea. È così prevista normativamente: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. L’elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale. I

destinatari dell'atto normativo sono uno o un numero definito di Stati membri, anche se non sono mancate cosiddette direttive generali rivolte a tutti gli Stati. Tuttavia il fine principale di questa fonte di diritto comunitario è l'avvicinamento di istituti giuridici di date materie tra gli Stati dell'Unione, pertanto il più delle volte hanno soggetti limitati. La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato). La libertà dello stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dalla Comunità, se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge) non può farlo attraverso fonti regolamentari.

“Decisioni” sono la terza categoria degli atti vincolanti dell'Unione Europea così previste: La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Tale disposizione coniuga le due principali caratteristiche delle altre fonti vincolanti comunitarie, i regolamenti e le direttive, rispettivamente nella obbligatorietà di tutti gli elementi e nella mancanza di portata generale. La mancanza di portate generale, inoltre, è ben più ampia che nelle direttive, in quanto può essere indirizzata non solo a Stati membri, ma anche a singoli ed altri soggetti. Quando sono rivolte agli Stati membri e, specialmente nell'obbligo di *facere* un qualcosa, sono molto simili alle direttive, ma lasciano molta meno discrezionalità. Rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall'art. 256 TCE. Questo tipo di provvedimento, solitamente, è adottato dalla Commissione Europea in ambito di concorrenza.

“Progetto di legge” è un testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che tuttavia è necessaria soltanto per le proposte popolari. Le definizioni “disegno di legge” e “proposta di legge” contenu-

te nella Costituzione Italiana sono sinonimi che si riferiscono allo stesso genere di atto. Al Senato indica un testo normativo proposto all'approvazione del Senato, presentato da senatori, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera invece viene così indicato un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in Aula per l'approvazione

“Legge ordinaria”: - abbrev. L - La legge è la normale modalità di formazione degli atti aventi valore normativo nel ns. Paese. Avendo un sistema parlamentare detto bicamerale “perfetto” (esistono due Assemblee: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica che svolgono le stesse funzioni) richiede che per la formazione della Legge debba esservi l'approvazione nel medesimo testo da parte delle due camere. Se una Legge già approvata da un ramo del Parlamento viene modificata dall'altro ramo, la Legge deve essere rinviata all'altro ramo perché lo approvi nella nuova versione. In caso di ulteriori modifiche deve tornare all'altra Camera e così via. Si verifica quella situazione che è stata definita *navetta* in quanto la legge fa la spola da un ramo all'altro sino all'approvazione nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento. Le fasi della formazione di una legge sono le seguenti: iniziativa; discussione; approvazione; promulgazione e pubblicazione. Di norma una legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

“Decreto legge”: - abbrev. D.L. - È un provvedimento adottato dall'Esecutivo, rappresenta quindi una eccezione al principio della divisione dei poteri. Può essere adottato nei soli casi di necessità ed urgenza a provvedere. Deve essere convertito in Legge entro sessanta giorni. Può essere reiterato. Se non viene convertito o reiterato entro i sessanta giorni decade.

“Decreto legislativo”: - abbrev. D.Lgs. - Detto anche Decreto Delegato. È un provvedimento adottato dal governo (esecutivo) che presuppone una preven-

tiva Legge di Delega approvata dal Parlamento. La Legge di Delega deve determinare la materia ed i limiti della delega stessa. L'Esecutivo non può eccedere la materia e/o i limiti indicati nella Legge di Delega. Lo scopo di questo istituto è quello di facilitare l'emanazione di leggi che contengono una disciplina particolarmente complessa sul piano tecnico o molto dettagliata. Ad esempio i Testi Unici vengono di norma approvati con Decreti Legislativi.

“Regolamento”: - abbrev. Regol. - I regolamenti sono fonti-atto di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità). Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988, e contemplati nell'art. 1 delle Preleggi, i regolamenti governativi hanno una posizione tra le fonti secondarie, essi sono di sei tipi: *regolamenti di esecuzione*: vengono adottati per dare più agevole applicazione alle leggi, agli atti aventi valore di legge ed ai regolamenti comunitari; *regolamenti di attuazione e integrazione*: sono emanati nei casi in cui norme di rango primario pongano una disciplina di principio che, per produrre i suoi effetti, abbisogni di una disciplina di dettaglio; *regolamenti indipendenti*: che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi). Si hanno inoltre: *regolamenti organizzativi*: che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; *regolamenti delegati o di delegificazione, regolamenti ministeriali e interministeriali*.

“Decreto del Presidente della Repubblica”: - abbrev. D.P.R. - Il Presidente della Repubblica emana vari atti amministrativi deliberati dal Consiglio dei Ministri che prendono la forma di “Decreto del Presidente della Repubblica”, tra cui: i Regolamenti governativi, i decreti di nomina dei funzionari dello Stato, i decreti di scioglimento dei consigli regionali o comunali. Ad. Esempio il Regolamento Anagrafico è stato promulgato con il D.P.R. n. 223/1989.

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”: - abbrev. D.P.C.M. - Il presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, promuovendo e coordinando

l'attività dei Ministri affinché gli atti da essi compiuti siano coerenti con il programma generale del governo. Svolge anche compiti di amministrazione diretta in alcuni settori di rilevanza generale attraverso l'emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio. Ad esempio la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" è avvenuta con il D.P.C.M. 29 novembre 2001.

"Decreto Ministeriale": - abbrev. D.M. - A capo di ogni Ministero vi è un Ministro. Egli ha il potere di adottare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi più importanti che riguardano la materia di competenza del ministero mediante l'adozione di Decreti Ministeriali. Non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti di diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Tali atti sono efficaci verso l'esterno: non vincolano solo i gradi inferiori dell'amministrazione, ma anche i privati cittadini a cui sono destinati. Ad esempio la disciplina in relazioni a particolari condizioni di malattia è avvenuta attraverso due Decreti Ministeriali: D.M. 329/99 come modificato ed integrato dal D.M. 296/2001 *"Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 29 aprile 1998 n. 124"*; con D.M. 279/2001 *"Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 29 aprile 1998 n. 124"*.

"Codice": È un corpo organico di disposizioni di una determinata branca del diritto. Esistono vari codici: Codice Civile, Codice penale, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, Codice della Navigazione.

"Testo Unico": - abbrev. T.U. - Raccolta sistematica e coordinata della normativa vigente per una determinata materia. Ad esempio: il T.U. delle leggi sanitarie del 1934; il T.U. recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero del 1998.

"Direttive ministeriali": il Ministro può impartire direttive agli organi sottoposti. Esse sono efficaci soltanto all'interno del ramo di amministrazione cui è preposto il ministero e non vincolano i privati cittadini.

“Circolari ministeriali”: il Ministro può impartire istruzioni agli organi sottoposti mediante circolari ministeriali. Esse sono efficaci soltanto all’interno del ramo di amministrazione cui è preposto il ministero e non vincolano i privati cittadini.

“Legge Regionale”: - abbrev. L.R. - In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; concorrente tra Stato e Regioni; residuale delle Regioni. L’art. 117 della Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Prima di questa legge di riforma costituzionale (L. Cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell’art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (c.d. competenza concorrente). Da ultimo la legge 131/2003, la così detta *legge la Loggia*, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle Regioni, fino a che le stesse non legiferebbero sull’argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle Regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato. *Competenza esclusiva dello Stato*: la competenza esclusiva dello Stato si esplica sulle seguenti materie: organizzazione dello stato; sicurezza dello stato; rapporti internazionali; politica economica e monetaria; rapporti tra le persone; sulla giustizia; sulle politiche sociali; sulla tutela ambientale; su argomenti residuali, come la determinazione dei pesi e delle misure, o i dazi e le dogane. *Competenza concorrente dello Stato e Regioni*: la competenza concorrente Stato-Regioni si esplica, a titolo esemplificativo, sulle seguenti mate-

rie: commercio con l'estero; istruzione; ricerca scientifica; ordinamento sportivo; porti e aeroporti; tutela e sicurezza del lavoro; beni culturali.

“Delibera di Giunta Regionale”: - abbrev. D.G.R. - La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, i suoi poteri corrispondono quindi a quelli del consiglio dei ministri: esercita l'iniziativa legislativa, formula l'indirizzo politico della Regione, ne dirige gli apparati burocratici attraverso l'emissione delle Delibere di Giunta Regionale.

“Circolari regionali” - **“Note regionali”**: i Dirigenti regionali possono impartire direttive e istruzioni agli organi sottoposti mediante circolari o note regionali. Esse sono efficaci soltanto all'interno del ramo di amministrazione cui è preposto il dirigente e non vincolano i privati cittadini.

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

GUIDA ALLA NORMATIVA SU:

- Cittadini Italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E.
- Lavoratori distaccati all'estero
 - Cittadini Comunitari
 - Cittadini Stranieri

Aggiornato a maggio 2008

Mirco SANTACATERINA

